

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MORETTA
PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE

VARIANTE PARZIALE n. 19

(ex quinto comma articolo 17 L.R. n. 56/77 e succ.ve mod.ni ed int.ni)

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO A1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN VARIANTE

adottata con Deliberazione C.C. n. 24 del 16/07/2014

approvata con Deliberazione C.C. n. ___ del _____

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Geom. Carlo CORTASSA

IL SINDACO
Avv. Sergio BANCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariagrazia MANFREDI

IL PROGETTISTA
Arch. Giorgio ROSSI
Arch. Chiara AVAGNINA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Roberto MINA

DATA: Settembre 2014

A1

INDICE

1. Premessa:

- in dettaglio
- iter procedurale
- dalla "verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.

2. Descrizione della variante.

3. Descrizione sintetica degli interventi previsti.

3.1 - Modifiche apportate alla cartografia di Piano.

3.2 - Le modifiche alla normativa

Art. 31 della N.T.A. del PRGC – Zona vincolo cimiteriale;

Art. 45 delle N.T.A. – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio;

Allegati

- 1) Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale del 11.03.2014
- 2) Parere della Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte – nota Prot. 9652/11.80/DB0800 in data 10.04.2014.
- 3) Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 12-4648 L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Moretta (CN). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.
- 4) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 02/09/2014.

Premessa.

Lo scopo della presente variante, predisposta ai sensi del quinto comma art. 17 L.R. n.56/77, come modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013, è quello di:

- prendere atto e adeguare il PRGC al “nuovo” Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera CC n.50 del 27.12.2012, con il quale si è previsto l’ampliamento dell’area cimiteriale definita nel precedente Piano mediante:
 - una nuova area per la realizzazione di tombe private, loculi collettivi e aree per l’inumazione;
 - una nuova area per le sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo;
- di approvare ai sensi dell’art. 27, comma 6 bis, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. l’ampliamento del cimitero esistente ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, e non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell’ASL CN1, in quanto data la conformazione attuale del cimitero esistente, in rapporto con la viabilità e le aree residenziali esistenti, non è possibile provvedere altrimenti. Nella fattispecie, l’ampliamento previsto per la realizzazione di tombe private, loculi collettivi e aree per l’inumazione, è previsto in adiacenza a due lati del cimitero esistente per consentire un logico ed agevole collegamento tra le singole zone (esistenti e nuove) ed è inoltre in parte separato dal centro abitato dalla Provinciale per Torino e dalla Via Braida. Ancora, l’area residuale posta tra la Via Braida e il cimitero è composta da un nucleo di poche abitazioni costruite ad una distanza di oltre 100 metri dall’ampliamento. L’ampliamento proposto per le sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo è separato dal centro abitato dalla strada Provinciale per Villanova Solaro e dalla Strada Provinciale per Torino;
- ridefinire la nuova fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. e dell’art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 come modificato dalla Legge 01.08.2002 n.166;
- modificare la prescrizione contenuta nell’art. 45 - Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio - delle N.T.A. di P.R.G.C., comma 2°, terzo periodo e comma 3° secondo periodo, eliminando l’obbligo di “trascrizione in conservatoria” dell’atto liberatorio di esclusione di ogni responsabilità della pubblica Amministrazione in ordine a persone o cose relativo ad interventi edilizi effettuati nelle aree di dissesto, prendendo atto che gli Uffici del Registro non prevedono questo tipo di “trascrizione”.

In dettaglio:

A) l’ampliamento dell’area cimiteriale previsto nel “nuovo” Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera CC n.50 del 27.12.2012.

L’adeguamento al Piano Regolatore Cimiteriale prevede l’individuazione di due nuove aree:

- una prima area per la realizzazione di tombe private, loculi collettivi e aree per l’inumazione;
- una seconda area per le sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo.

L’individuazione di queste due aree comporta una modifica con adeguamento a 200 metri della fascia di rispetto cimiteriale che dovrà comunque anche essere “tutta” ridefinita adeguandola a questa distanza minima ai sensi dell’art.

27 della L.R 56/77 e s.m. i. e dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 "Testo unico delle Leggi sanitarie" come modificato dalla legge 01.08.2002 n. 166a Legge.

B) Originariamente la proposta di "variante parziale" prevedeva la modifica delle prescrizioni di intervento su due edifici di limitato interesse, per i quali si proponeva di trasformare le prescrizioni di intervento da "ristrutturazione di tipo A" a "ristrutturazione di tipo B" per permettere un loro adeguato recupero strutturale ed inserimento nel tessuto urbano circostante.

A seguito della precisazione contenuta nella "Deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 02/09/2014" che rileva come la trasformazione di questi interventi farebbe sì che la variante non presenterebbe più i requisiti di "variante parziale" che invece si vogliono conservare, questo punto è stato stralciato.

C) La soppressione della prescrizione contenuta nell'art. 45 - Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio - delle N.T.A. di P.R.G.C., comma 2°, terzo periodo e comma 3° secondo periodo, che imponeva l'obbligo di "trascrizione in conservatoria" dell'atto liberatorio di esclusione di ogni responsabilità della pubblica Amministrazione in ordine a persone o cose relativo ad interventi edilizi effettuati nelle aree di dissesto, è necessaria in quanto si è preso atto che gli Uffici del Registro non prevedono questo tipo di "trascrizione".

Concludendo:

- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 19 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
- la Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella presente Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 come risulta dall'elaborato A1 "Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 .

Iter procedurale seguito:

Ai fini VAS si è proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, come modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013.

La pratica ha seguito l'iter procedurale conclusosi con il "tavolo tecnico" convocato in Moretta il giorno 11/03/2014.

La Provincia di Cuneo con lettera pervenuta al Comune di Moretta e protocollata al n. 1304 del 04/03/2014 ha espresso parere di "non assoggettamento alla procedura di V.A.S.", ex artt. 11 e ss. Del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Analogo parere circa l'esclusione dall'obbligo della "valutazione ambientale" fu espresso anche dall'ARPA con lettera prot. n.19228 del 07.03.2014 pervenuto e protocollato in Comune in data 10.04.2014 al n. 1432 e dall'A.S.L. CN1 L'A.S.L. CN1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene E Sanità Pubblica, con lettera Prot. 24794 del 11.03.2014 avente per oggetto:

"Adozione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica alla Variante parziale n. 19 del PRGC del Comune di Moretta (CN). Esame pratica per Conferenza dei Servizi del 11 marzo 2014" formulava il proprio parere.

La Provincia e l'ARPA hanno altresì fornito raccomandazioni che sono state tenute in debito conto nell'approfondimento della "variante".

A conclusione di questo procedimento il Responsabile dell'Organo Tecnico Comunale del Comune di Moretta ha emesso il proprio "Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale".

Relativamente all'ampliamento della fascia di rispetto del cimitero, stante la non uniformità di parere dell'Arpa e dell'ASL, si è ritenuto opportuno richiedere alla Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte un parere in merito alla problematica relativa al vincolo cimiteriale.

Con nota Prot. 9652/11.80/DB0800 in data 10.04.2014 pervenuto a questo Comune e protocollato in data 14.04.2014 n. 2191, la Regione Piemonte esprimeva il proprio parere in merito all'ampiezza del vincolo cimiteriale che risulta dover essere di 200 m. (*v. documento allegato*) dal perimetro del cimitero comunale comprendente anche l'ampliamento del cimitero stesso.

A seguito di questi contributi si è proceduto nella redazione del progetto di variante cominciando dalla "Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di cui qui di seguito si riportano le analisi dei temi sensibili.

Questa "verifica preventiva" ha permesso di chiarire l'assoluta compatibilità della Variante e quindi accertare l'esclusione dall'obbligo della "valutazione ambientale".

In data 16/07/2014 con Delib. n. 24 il Consiglio Comunale di Moretta adottava il progetto preliminare della presente "variante parziale n. 19" al P.R.G.C. e la trasmetteva alla Provincia per le prescritte osservazioni.

La Provincia di Cuneo con "Deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 02/09/2014" rilevava, in riferimento al "punto B", come la trasformazione degli interventi previsti originariamente nelle N.T.A. del P.R.G.C. , per il caso specifico, da "ristrutturazione di tipo A" a "ristrutturazione di tipo B", avrebbe fatto sì che la variante non avrebbe più avuto i requisiti di "variante parziale" che invece si intendevano avere.

A seguito di questa precisazione, come già sopra riferito, questo punto è stato stralciato.

DAL DOCUMENTO TECNICO PER LA “VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.”

(OMISSIS)

Localizzazione delle aree interessate alla variante.

L'area interessata alla variante è l'area Cimiteriale



Fig. 6 - Visione aerea dell'Area Cimiteriale.



Fig. 7 - Visione aerea dell'Area Cimiteriale oggetto della Variante.

Vincoli presenti sulle aree oggetto di variante.

L'unica area su cui sono presenti dei vincoli è quella "cimiteriale" ed in particolare è presente la "fascia di rispetto" prevista che con la presente variante viene conservata graficamente "inalterata" sia pure riducendola di fatto, rispetto ai due ampliamenti previsti, entro il limite di 50 m.

Questa riduzione è stata oggetto di una autorizzazione eccezionale specifica rilasciata dall'A.S.L. anche in relazione alla reale necessità di ampliamento prevista nel nuovo Piano Cimiteriale recentemente adottato.¹

Presenza di aree protette e siti d'Interesse Comunitario.

Le previsioni in variante non interferiscono con alcuna area protetta né vi sono siti d'interesse Comunitario.

P.T.P. Piano Territoriale Provinciale.

Le previsioni in variante non interferiscono con le previsioni del PTP.

Pericolosità geomorfologica.

Le previsioni in variante non modificano in alcun modo le previsioni contenute nel P.R.G.C. vigente recentissimamente approvato.

Dal Piano Cimiteriale approvato con Delib. C.C. n. 50 del 27/12/2012.

¹ Delibera CC n.50 del 27.12.2012.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL NUOVO AMPLIAMENTO

La relazione geologica tecnica, allegata al Piano Regolatore Comunale costituisce il documento di descrizione ed illustrazione dell'indagine geologico-tecnica realizzata per la Variante Generale del PRG comunale, costituendo adeguamento alle norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po su tutto il territorio; gli elaborati della variante sono stati oggetto di condivisione del quadro dei dissesti da parte del gruppo interdisciplinare (Regione, Difesa del suolo, Arpa) nell'incontro conclusivo del 14 dicembre 2009.

L'indagine è stata redatta secondo i criteri e gli indirizzi regionali derivanti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP ("Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici") e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, nonché degli allegati 2 e 3 della D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656.

L'area individuata per il futuro ampliamento del Cimitero nel vigente Piano Regolatore Comunale, approvato con D.G.R n.12-4648 del 1.10.2012 ricade parte in CLASSE IIa e parte in CLASSE IIc.

ESTRATTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA REDATTA DAL DOTT. GEOL. MARCO NOVO ALLEGATA AL PIANO REGOLATORE COMUNALE.

4) IL QUADRO IDROGEOLOGICO: LE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

(Omissis)

Sulla base di dati stratigrafici reperiti in zona sono state realizzate due sezioni stratigrafiche con direzione grossolanamente Nord-Sud ed Est-Ovest.

Litostratigraficamente la zona è caratterizzata da una copertura di materiali fini, limosoargillosi, di spessori variabili tra i 2m e i 20m circa, al di sotto dei quali si sviluppa una serie di depositi più grossolani (ghiaioso-sabbiosi), intercalati in maniera discontinua da livelli lentiformi di materiali più fine, sino al limite con il Villafranchiano ad una profondità variabile tra i 90 e i 110m.

L'alternanza di depositi grossolani con setti impermeabili genera un acquifero multifalda, il cui comportamento generale è riconducibile ad un modello a falda libera.

Solo localmente i livelli impermeabili hanno un'estensione tale da determinare condizioni di confinamento.

L'interfaccia tra acquifero superficiale e profondo è stata posta, in un recente studio dell'Università di Scienze della Terra di Torino ("Identificazione del modello idrogeologico concettuale degli acquiferi di pianura e loro caratterizzazione", 2002), ad una profondità variabile tra i 35 m e i 50 m di profondità.

La falda è sfruttata da numerosi pozzi per uso irriguo o domestico.

Nel corso del presente studio è stato effettuato un censimento dei pozzi finalizzato a definire le caratteristiche di soggiacenza della falda freatica. L'ubicazione dei 98 pozzi individuati e le tabelle dei dati tecnici dei singoli pozzi e dei valori di soggiacenza, rilevati nell'aprile 2005, sono riportati nella Tavola 2.

Le misure di soggiacenza sono state utilizzate per ricostruire l'andamento della superficie piezometrica e conseguentemente la direzione di deflusso della falda.(Tavola 2) L'andamento delle isopiezometriche indica una direzione della falda libera approssimativamente Nord-

Sud e gradiente medio dello 0,2%, con la presenza di un asse drenante in corrispondenza del concentrico di Moretta, dove affiorano i depositi del Fluvioglaciale Riss, e dell'alveo del Po. Tale acquifero trae alimentazione dai bacini del Po e del Varaita.

La soggiacenza della falda varia da valori minimi inferiori a 1 m nelle aree limitrofe ai due corsi d'acqua principali, per aumentare fino a valori superiori ai 6 m nell'area del concentrico.

Si segnala la presenza di una fascia interessata dalla presenza di risorgive a Sud del territorio del confinante comune di Torre S.Giorgio.

In base ai dati forniti dal piezometro della regione P14, relativi agli anni 2001, 2002 (gennaio, febbraio, novembre e dicembre), 2003 e i primi dieci mesi del 2004 è possibile ricavare un valore massimo di fluttuazione della falda dell'ordine di 1,20-1,60 m.

I valori massimi di soggiacenza di circa 3 m si riscontrano nei mesi estivi, nel periodo tra luglio e agosto, mentre i minimi intorno al 1,20-1,50 m, nei mesi invernali tra novembre e febbraio nel 2002-2003 e 2003-2004, mentre nel periodo primaverile compreso tra marzo e maggio negli anni 2001 e 2004. La differenza evolutiva della fluttuazione della falda nelle varie annate analizzate e la presenza di picchi isolati della quota piezometrica, relativi a brevi periodi, fa ipotizzare come il livello della falda libera sia strettamente legato ai fenomeni meteorici.




Figura 2: Dati piezometrici del Piezometro della Regione (P.14) localizzato in Moretta per il periodo compreso tra 2001 e 2004

(Omissis)

5.6 Carta geoidrologica e schema litostratigrafico (Elaborato E3)

Tale carta rappresenta il territorio dal punto di vista del reticolo idrografico superficiale e delle acque sotterranee.

La sua realizzazione ha richiesto il censimento dei pozzi ad uso domestico ed irriguo, finalizzato a definire le caratteristiche di soggiacenza della falda freatica. Sono stati individuati ed ubicati 98 pozzi; degli stessi sono stati raccolti i principali dati anagrafici e tecnici (proprietario, profondità etc.) e misurati, laddove le caratteristiche di accessibilità lo consentivano, i valori di soggiacenza della falda freatica (periodo di misura Aprile 2005).

Le misure di soggiacenza sono state utilizzate per ricostruire l'andamento della superficie piezometrica e conseguentemente la direzione di deflusso della falda.

Quest'ultima presenta direzioni di deflusso orientate grossomodo da Sud verso Nord e gradiente medio di 2×10^{-3} .

Tramite l'acquisizione e l'interpolazione dei dati stratigrafici di pozzi ad uso irriguo presenti sul territorio, è stata inoltre realizzata una ricostruzione dell'assetto litostratigrafico del sottosuolo.

(Omissis)

5.6.1.10 Soggiacenza della falda freatica

Per agevolare la lettura delle piezometria anche ad utenti non tecnici, è stata prodotta un'interpolazione dei valori di soggiacenza, tramite raggruppamento in classi; l'elaborazione è stata effettuata sfruttando procedure automatiche di interpolazione su base Grid del sistema GIS utilizzato (procedure di map calculation dell'estensione Spatial Analyst), sottraendo i valori piezometrici al DTM della superficie topografica.

REGIONE PIEMONTE
Comune di MORETTA

PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE

VARIANTE GENERALE

(ex secondo comma art. 17 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.)

PROGETTO DEFINITIVO

Adottata con De. C.C. n. de

SCALA 1:10.000
ELABORATO E3

CARTA GEOIDROLOGICA E SCHEMA
LITOSTRATIGRAFICO

L'assessore all'Urbanistica
Geom. Carlo Cortassa



Il Sindaco
Avv. Sergio Banchio

Il Segretario Comunale
Dott. Nadia Morcal

Il Geologo
Dott. Geol. Marco Novo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Roberto Mina

DATA: Settembre 2010



5.7 Carta delle caratterizzazione litotecnica dei terreni (Elaborato E4)

Questa tavola è stata redatta attraverso l'integrazione dei dati geolitologici e dei dati geognostici reperiti, relativi al territorio comunale (essenzialmente le stratigrafie dei n. 3 sondaggi a carotaggio continuo disponibili).

Purtroppo la limitatezza di dati litostratigrafici di maggior dettaglio e di informazioni di carattere geotecnico (prove penetrometriche, analisi di laboratorio etc.), non ha consentito di produrre una vera e propria caratterizzazione litotecnica.

Si è comunque sovrapposto alle caratteristiche geolitologiche, il dato di soggiacenza del primo livello di ghiaie addensate, al di sotto di alternanze sabbioso-limose solitamente a debole consistenza/basso grado di addensamento.

5.7.1 Caratteristiche geolitologiche di superficie

5.7.1.1 Depositi alluvionali medio-recenti

Sono rappresentati da terreni prevalentemente limoso sabbiosi, con intercalazioni e livelli lenticolari di sabbie grossolane e ghiaie; sono caratterizzati da un diffuso strato superficiale di limi-argillosi di spessore variabile; occupano la gran parte del territorio comunale.

SONDAGGIO VELFER



Via Giovanni Agnelli, 71 - 10022 Cornigliano (TO)
Tel. 0119774411 La - Fax 0119771829
http://www.abrate.it - Email: info@abrate.it

| | |
|--|--------------------------------|
| Committente VILFER s.n.c. | |
| Centrale Nuovo stabilimento Industriale | |
| Località Moretta (CN) | |
| Perforazione iniziata il 07/06/2002 | Terminata il 10/06/2002 |
| Dep. cassette c/o Vilfer s.n.c. | |
| Scala 1:100 | |

| | |
|---|----------|
| SONDAGGIO | FOGLIO |
| 1 | 1 |
| Il compilatore dott. M. Lavezzo | |

| profondità da p.c. (m) | potenza dello scavo | sezione stratigrafica | descrizione litologica | livello geol. della falda | metodo e diam. di perforazione | diagramma resistenze | percentuale di caraggio | piezometro fino a tubo aperto | Inclinometro | S.P.T. | poteri permeometrici | probeti vane test | campioni ind. Shelby | campioni compressi rimpiombati | permeabilità forata |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.80 | 0.50 | | Terreno vegetale. | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | 0.30 | | Limo argilloso-sabbioso, estremamente plastico, quasi inconsistente, debolmente compressibile, a livelli organico, elevato grado di ossidazione, colore bruno ocreo con screziature grigiastre o/o marroncine. | | caricamento 131 mm stamp. | | | | | | | | | | |
| 2.40 | 2.90 | | Argilla torbosa debolmente sabbiosa, poco consistente e assai plastica, colore grigio scuro. Sabbia fine debolmente limoso-giallosa, generalmente poco addensata, colore grigio scuro. | 2.70 | | | | | | 3.00 6-6-6 | | | | | |
| 5.30 | 0.90 | | Limo e sabbia fine, rari clasti ghiaiosi sparsi, moderatamente addensata, colore grigio-nerastro. | | | | | | | 8.00 7-7-9 | | | | | |
| 8.20 | 5.70 | | Sabbia da medio-fine a grossolana con la profondità, debolmente limosa o fello con rare intercalazioni decimetriche limose (significative a 8.70-9.00, 9.80-10.00 e a 11.50-11.70 m), da poco a moderatamente addensata, colore grigio scuro. | | | | | | | 5.00 8-10-12 | | | | | |
| 11.90 | 1.60 | | Argilla limosa organica, localmente sabbiosa fine, poco consistente e plastica, colore grigio scuro con screziature nerastre. | | rotazione con carotaggio continuo diam. 107 mm stamp. | | | | | 12.00 2-3-3 | | | | | |
| 13.50 | 1.50 | | Ghiaia prevalentemente medio-fine e limo sabbioso, moderatamente addensata con intercalazioni meno competenti, colore grigio. | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0.80 | | Ghiaia eterometrica e sabbia limosa, addensata, colore bruno. | | | | | | | 15.00 27 - nl (12 cm) | | | | | |
| 15.60 | 2.00 | | Ghiaia medio-fine o sabbia debolmente limosa passale a sabbia ghiaiosa fine debolmente limosa con la profondità, da moderatamente addensata ad addensata, colore bruno scuro. | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | 0.40 | | Siltite sabbiosa debolmente ghiaiosa fine, consistente, colore nocciola scuro con sfumature grigio-verdastre. | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | 1.90 | | Sabbia limosa debolmente ghiaiosa, da moderatamente addensata ad addensata, colore bruno scuro. | | | | | | | | | | | | |
| 18.90 | 2.50 | | Ghiaia eterometrica sabbioso-limosa, addensata, colore bruno. | | | | | | | | | | | | |
| 19.40 | 0.90 | | Argilla limosa, moderatamente consistente, debolmente plastica, colore bruno. | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

La quota di inizio foro corrisponde al piano di campagna

Ossevate infiltrazioni superficiali di acqua.

6 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELLA PROPENSIONE ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA (Elaborato E5).

Secondo quanto previsto dall'attuale normativa di riferimento (Circolare P.G.R. n.7/LAP), il procedimento di analisi geologica del territorio trova la sua sintesi nella classificazione del territorio in aree a differente pericolosità geomorfologica.

Sulla base dell'analisi degli elementi geologici e geomorfologici rappresentati nella Carta Geomorfologica, della dinamica fluviale, del reticolo idrografico minore e delle opere di difesa idraulica censite (Tavola 1), nella Carta geoidrologica e schema litostratigrafico (Tavola 2) e nella Carta delle caratterizzazione litotecnica dei terreni (Tavola 3), il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica. Tale suddivisione è rappresentata nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica (Tavola 4).

Come suggerito dalla Circolare P.G.R. 6/5/1996, n° 7/LAP, sono state individuate 2 classi a differente livello di pericolosità geomorfologica, ulteriormente suddivise in sottoclassi, fino a giungere a 13 distinzioni; alle stesse sono state applicate le norme di cui all'art. 9 delle norme di attuazione del PAI.

6.1 Area a pericolosità da bassa a moderata (Classe II)

I settori di territorio appartenenti alla classe II risultano privi di situazioni di dissesto e, in relazione agli aspetti geomorfologici, idrogeologici e geotecnici, vengono suddivisi in tre sottoclassi.

6.1.1 Classe IIa

In corrispondenza al settore centrale del territorio comunale è stata individuata un'area ricadente in classe IIa; a determinare l'inserimento della porzione di territorio in oggetto in tale sottoclasse è stata la presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; la soggiacenza della falda freatica è caratterizzata da valori tali da non configurare interferenza con piani interrati di eventuali edifici.

(Omissis)

6.1.3 Classe IIc

Per quanto riguarda i settori ricadenti nella sottoclasse IIc, essi sono stati identificati sulla base di possibili fenomeni di ristagno dovuti sia a criticità lungo la rete idrografica minore.

In tali zone, contigue alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (ricadente in classe IIIa1/IIIb), gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento con occupazione di suolo, dovranno essere suffragati da specifici approfondimenti di indagine geomorfologici/idraulici finalizzate a definire le eventuali situazioni di criticità.

(Omissis)

7 NORME DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI AMMESSI NEI SETTORI DISTINTI PER CLASSI DI IDONEITÀ D'USO

L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

7.1 CLASSE II

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione.

La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla classe 2b, che evidenzii l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro e trascritto in Conservatoria, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

NORME SPECIFICHE

7.1.1 Classe IIa

Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;*
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.*

(Omissis)

7.1.3 Classe IIc

Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; ; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1).

REGIONE PIEMONTE
Comune di MORETTA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE GENERALE

(ex secondo comma art. 17 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.)

PROGETTO DEFINITIVO

Adottata con De. C.C. n. de

SCALA 1:10.000
ELABORATO E5

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

L'assessore all'Urbanistica
Geom. Carlo Cortassa

Il Sindaco
Avv. Sergio Banchio

Il Segretario Comunale
Dott. Nadia Moreal


Il Geologo
Dott. Geol. Marco Novo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Roberto Mina

DATA: Settembre 2010

**Studio
PROGEO**
di Marco Novo Geologo
Via Carducci 10, 13044 CRESCENTINO (VC)
Tel. 0161-9420353-38-24-0234
www.studioprogeo.com

E5



 CIMITERO COMUNALE

LEGENDA

Area esterne alle perimetrazioni in dissesto

CLASSE II - Pericolosità geomorfologica da bassa e moderata

Classe IIa

Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri e scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; spedite indagini geotecniche e geologiche, programmate in modo da caratterizzare il volume sgraffato di scivolamento di ogni singolo opera, saranno autorizzate a proseguire la realizzazione delle opere di fondazione. La redazione di un progetto di massima, redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni e muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi, con i necessari e migliori le condizioni di stabilità dell'opera;

Classe IIb

Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma sono potenzialmente soggette a rischi di allargamenti e cedimenti di locali anomali di registrazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; l'uso di tali aree avverrà mediante studi ed approntamenti di indagini ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a progettare i lavori per la realizzazione delle opere di fondazione, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni e muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi; - la previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'opera; - la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni e muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi; - la previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'opera; - la caratterizzazione idraulica superficiale e sotterranea e la valutazione dell'interferenza con l'intervento previsto; nel caso della scelta sottostante dovranno essere precisamente individuati i valori di massima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza di tutto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, e partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piazzerino in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

Classe IIc

Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma sono potenzialmente soggette a rischi di allargamenti e cedimenti di locali anomali di registrazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; l'uso di tali aree avverrà mediante studi ed approntamenti di indagini ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a progettare i lavori per la realizzazione delle opere di fondazione, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni e muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi; - la previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'opera; - la caratterizzazione idraulica superficiale e sotterranea e la valutazione dell'interferenza con l'intervento previsto; nel caso della scelta sottostante dovranno essere precisamente individuati i valori di massima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza di tutto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, e partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piazzerino in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'esame dei dati sopra riportati e dalla Carta Geoidrologica e schema litostratigrafico allegato si evince che la soggiacenza della falda nella zona in cui è previsto l'ampliamento del cimitero è di circa 4 metri rispetto alla quota di campagna, considerando inoltre che il piano di progetto dell'ampliamento del cimitero è di oltre mt 1,00 rispetto al piano di campagna esistente non si vengono a creare interferenze tra il piano di posa della fossa per inumazione, aumentato di 0,50 metri, e la falda in piena.

La natura del terreno, come si evince dall'allegata indagine geoidrologica ha stratigrafie di limi e/o argille non particolarmente idonea per un struttura cimiteriale per quanto riguarda i campi di inumazione.


Ma considerando che la natura dei terreni è praticamente uguale per tutto il territorio del Comune di Moretta e considerata l'esistenza di una consistente struttura cimiteriale, con l'originaria parte ottocentesca, l'intervento di ampliamento risulta giustificato e ammissibile.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL'AREA.

Le previsioni in variante non modificano le previsioni contenute nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Moretta è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 16 dicembre 2003. L'area cimiteriale è stata classificata in classe I "Aree particolarmente protette".

Inoltre con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 22 maggio 2006 è stato approvato il Regolamento Acustico Comunale.



L'ampliamento è comunque contenuto nelle aree in classe II.

Ad intervento effettuato bisognerà adeguare il piano di zonizzazione acustica inserendo in classe I l'ampliamento del cimitero e ridefinire la zona cuscinetto in classe II.

(omissis)

3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULL'AMBIENTE CONSEGUENTI ALLA VARIANTE.

Non si rilevano impatti significativi ma anzi si evidenzia che:

- *nel caso del Cimitero, l'ampliamento dell'attuale area, come proposto dal Piano Cimiteriale, ottiene importanti risultati positivi:*
 - *un primo indiscutibile miglior sfruttamento dell'Area esistente;*
 - *evita la necessità di una altrimenti inevitabile spostamento del cimitero e quindi, in ultima analisi, un positivo risparmio di territorio agricolo quale invece sarebbe richiesto per una rilocalizzazione dell'Area stessa;*
 - *garantisce il Comune dalle future necessità come previsto dalla normativa vigente;*
 - *dà una risposta significativa alle prevedibili richieste per la sepoltura di persone di culto non cattolico, come ben illustrato nella relazione allegata al "nuovo" Piano Cimiteriale approvato che a questo proposito recita:*

"Il D.P.R. 285/90 all'art.100 prevede la possibilità di individuare nel Piano Regolatore Cimiteriale reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Negli anni passati solo i Comuni più grandi avevano riservato delle aree per la sepoltura di rito ebraico, perché tradizionalmente nelle nostre zone risultava l'unica religione diversa da quella cattolica.

In avvenire, con la massiccia immigrazione da stati extracomunitari di persone professanti culti diversi e la graduale trasformazione della società in multi-etnica, potrà esserci la necessità di avere delle aree da destinare per altri culti."

~~*Il cambiamento di tipologia di intervento, sui due fabbricati che non possiedono particolari caratteristiche di interesse storico-documentario, non comporta assolutamente impatti negativi trattandosi essenzialmente di una "modifica" che permetterà di ottenere essenzialmente un favorevole adeguamento strutturale alla normativa antisismica vigente.*~~
(stralciato a seguito dell'osservazione della Provincia di Cuneo, Delib. Giunta n. 130 del 02/09/2014)

- *La modifica all'art. 45 delle N.T.A. è sostanzialmente una dovuta presa d'atto del fatto che gli Uffici del Registro non procedono alla "trascrizione" di questo tipo di atti liberatori e quindi viene impedito di fatto di conformarsi alle richieste contenute nelle N.T.A. del Piano.*

4 SINTESI E CONCLUSIONE.

Con la presente "Variante Parziale" l'Amministrazione Comunale di Moretta intende quindi:

- *recepire nel P.R.G.C., il nuovo "Piano Cimiteriale" approvato con Delibera C.C. n. 50 del 27.12.2012 per dare risposta alle necessità di ampliamento del cimitero comunale prevedendo nuove sepolture con la realizzazione di nuove "tombe di famiglia", di "loculi", di ossari, di cellette destinate alla conservazione delle ceneri come previsto dall'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 e la realizzazione di reparti speciali separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico;*

~~*permettere una diversa modalità di intervento di recupero a due edifici di scarso interesse esistenti nel Centro Storico modificando la previsione da "ristrutturazione di tipo A" a "ristrutturazione di tipo B" per permettere loro di effettuare un corretto adeguamento strutturale e genericamente un intervento che meglio li inserisca nell'ambiente circostante;*~~

- *(stralciato a seguito dell'osservazione della Provincia di Cuneo, Delib. Giunta n. 130 del 02/09/2014)*

- *modificare la prescrizione contenuta nell'art. 45 delle N.T.A. relativa alla "trascrizione" di un atto liberatorio richiesto per tutelare l'Amministrazione Pubblica (escludendo ogni responsabilità della stessa in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata) in quanto non rientrante nelle competenze degli Uffici del Registro e quindi non realizzabile.*

Tutto ciò premesso si ritiene di poter concludere che la presente variante non presenti assolutamente effetti negativi sull'ambiente e che pertanto non sia da sottoporre a procedimento integrativo della V.A.S. a suo tempo predisposta per il P.R.G.C. vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-4648 del 1/10/2012.

(OMISSIS)

FINE DELLA CITAZIONE

1. Descrizione della variante.

punto uno:

L'Amministrazione Comunale con la recente Variante Generale del P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01/10/2012 (v. allegato), aveva preso atto dell'allora vigente Piano Cimiteriale riportandolo nella cartografia di piano.

Oggi, con l'avvenuta modifica del Piano Cimiteriale effettuata con Delibera CC n.50 del 27.12.2012, si rende necessario adeguare anche la cartografia del P.R.G.C. a questo strumento.

Per quanto concerne la necessità dell'ampliamento dell'area cimiteriale previsto con il "nuovo" Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera CC n.50 del 27.12.2012, si prende atto di quanto detto nella relazione del Piano stesso:

"Nell'ultimo decennio, come si evince dalla lettura dei dati sopra riportati, sono stati effettuati seppellimenti per inumazione (n. 11); dato atto che nella determinazione della superficie occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni (n. 64) ed inoltre si deve tenere anche conto dell'eventualità di eventi straordinari, l'area esistente è considerata non più sufficiente, pertanto si è individuato un nuovo campo comune nella zona di ampliamento futuro del cimitero. Tale area misura complessivamente 348,00 metri quadrati (24,00 x 14,50) e può essere considerata sufficiente secondo il periodo di rotazione per le reinumazioni."

Inoltre il "nuovo" Piano prende atto della necessità di prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico:

"Il D.P.R. 285/90 all'art.100 prevede la possibilità di individuare nel Piano Regolatore Cimiteriale reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Negli anni passati solo i Comuni più grandi avevano riservato delle aree per la sepoltura di rito ebraico, perché tradizionalmente nelle nostre zone risultava l'unica religione diversa da quella cattolica.

In avvenire, con la massiccia immigrazione da stati extracomunitari di persone professanti culti diversi e la graduale trasformazione della società in multi-etnica, potrà esserci la necessità di avere delle aree da destinare per altri culti."

La risposta alle su esposte necessità non può che essere ricercata recependo l'individuazione contenuta nel Piano Regolatore Cimiteriale e cioè individuando due aree distinte in adiacenza al cimitero esistente.

Contestualmente si è provveduto a ridefinire "tutta" la fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri dal cimitero stesso come indicato nel parere espresso dalla Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte.

Questa modifica della "fascia di rispetto cimiteriale" comporta anche la modifica dell'art. 31 delle N.T.A. di Piano.

Punto due.

La modifica all'art. 45 delle N.T.A. consiste esclusivamente nella presa d'atto che la "trascrizione" dell'atto liberatorio richiesto per tutelare l'Amministrazione Pubblica escludendo ogni responsabilità della stessa in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata, non è possibile in quanto non rientrante nelle competenze degli Uffici del Registro.

2. Descrizione sintetica degli interventi previsti.

Punto uno:

Dopo l'avvenuta modifica del Piano Regolatore Cimiteriale con l'aggiunta di due nuove aree, effettuata con Delibera CC n.50 del 27.12.2012, si rende necessario adeguare anche la cartografia del P.R.G.C. a questo strumento ridisegnando l'area stessa e contestualmente modificando "tutta" la "fascia di rispetto" portandola a 200 metri.

La modifica si è concretizzata nel "ridisegno" dell'area destinata a cimitero sulla Tavola 4 – Azzonamento – 1/2000 e con la modifica dell'art. 31 delle N.T.A. di Piano.

Questa ridefinizione comporta l'approvazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. dell'ampliamento del cimitero esistente ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, e non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL CN1, in quanto data la conformazione attuale del cimitero esistente, in rapporto con la viabilità e le aree residenziali esistenti, non è possibile provvedere altrimenti.

Si precisa che l'ampliamento previsto per la realizzazione di tombe private, loculi collettivi e aree per l'inumazione, è previsto in adiacenza a due lati del cimitero esistente per consentire un logico ed agevole collegamento tra le singole zone (esistenti e nuove) ed è inoltre in parte separato dal centro abitato dalla Provinciale per Torino e dalla Via Braida.

Ancora, l'area residuale posta tra la Via Braida e il cimitero è composta da un nucleo di poche abitazioni costruite ad una distanza di oltre 100 metri dall'ampliamento.

L'ulteriore ampliamento proposto per le sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo è separato dal centro abitato dalla strada Provinciale per Villanova Solaro e dalla Strada Provinciale per Torino.

Punto due.

La modifica all'art. 45 delle N.T.A. consiste esclusivamente nella presa d'atto che la "trascrizione" dell'atto liberatorio richiesto per tutelare l'Amministrazione Pubblica escludendo ogni responsabilità della stessa in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata, non è possibile in quanto non rientrante nelle competenze degli Uffici del Registro.

La modifica si è concretizzata nella modifica delle N.T.A. eliminando la prescrizione:

"(omissis) ...e trascritto in Conservatoria, ... (omissis)"

In conclusione:

- si è modificata la tavola 4 della cartografia di Piano

- si sono modificati gli articoli 31 e 45 delle N.T.A.

3.1 - Modifiche apportate alla cartografia di Piano.

Confronto cartografico relativo all'ampliamento dell'area cimiteriale.

Fig. 1 Estratto di P.R.G. vigente – “Ridefinizione dell'area cimiteriale” - Tav. 4 – Azzonamento – 1/2000.





Fig. 2 Estratto di P.R.G. in Variante – “Ridefinizione dell’area cimiteriale” - Tav. 4 – Azzonamento – 1/2000.



3.2 - Le modifiche alla normativa.

La variante prevede la modifica dell'articolo 45 delle N.T.A. che qui di seguito si illustra riportando il testo "vigente" e quello "in variante".

(N.B. Per facilitare la lettura delle modifiche introdotte si sono evidenziate in "CELESTE" le parti di testo eliminate).

Articolo 45 – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio

(VIGENTE)

1 L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

2 CLASSE II

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione. La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla successiva lettera b) punto 2, che evidenzi l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro ~~e trascritto in Conservatoria~~, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

a) Classe IIa

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.

b) Classe IIb

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna e/o, marginalmente, a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo; l'utilizzo di tali aree, a seguito degli studi ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma di cui alla classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità, dovrà essere subordinato alla valutazione dell'eventuale necessità di proporre vincoli costruttivi.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;
- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

c) Classe IIc

1 Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

2 La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;
- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

3 CLASSE III

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché l'integrazione della relazione geologica con una positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell'art. 9 comma 12 delle NdA del PAI, che dovrà anche ottemperare a quanto definito nella classe II per i locali interrati e semi-interrati; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

Per tutti gli interventi ammessi, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro ~~e trascritto in Conservatoria~~, nel quale sia indicata la classificazione di pericolosità del presente Piano, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

(Omissis)

| |
|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 45 – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio</u></p> |
|--|

(IN VARIANTE)

1 L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

2 CLASSE II

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione.

La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla successiva lettera b) punto 2, che evidenzia l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

a) Classe IIa

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.

b) Classe IIb

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna e/o, marginalmente, a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo; l'utilizzo di tali aree, a seguito degli studi ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma di cui alla classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità, dovrà essere subordinato alla valutazione dell'eventuale necessità di proporre vincoli costruttivi.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-

annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

c) Classe IIc

1 Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

2 La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

3 CLASSE III

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M 14/01/2008, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché l'integrazione della relazione geologica con una positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell'art. 9 comma 12 delle NdA del PAI, che dovrà anche ottemperare a quanto definito nella classe II per i locali interrati e semi-interrati; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

Per tutti gli interventi ammessi, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro nel quale sia indicata la classificazione di pericolosità del presente Piano, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

(Omissis)

La variante prevede anche la modifica dell'articolo 31 delle N.T.A. che qui di seguito si illustra riportando il testo "vigente" e quello "in variante".

Articolo 31 - Zona a vincolo cimiteriale.

(Vigente con in "celeste" le parti stralciate e in "magenta" le parti aggiunte)

1 La zona a vincolo cimiteriale, così come definita sulla base delle indicazioni della delibera di Giunta Regionale in data 27.1.1981, è destinata alle attrezzature cimiteriali e nelle relative aree di rispetto sono consentite unicamente piccole costruzioni per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti con una superficie utile massima di 25 mq. e con tipologia consona al luogo.

2 L'edificazione di tali strutture può avvenire solo previo rilascio da parte del Comune di un'autorizzazione temporanea, da regolamentarsi con apposita convenzione.

1 Il vincolo cimiteriale, come stabilito dall'art. 28 della legge n. 166/2002 e dall'articolo 27, comma 6, della L.R. n.56/77 come modificato dalla L.R. n.3/2013, è di 200 metri e in questo perimetro vige il vincolo di inedificabilità.

2 All'interno della fascia di vincolo cimiteriale le Aree ivi ricomprese sono assoggettate al dettato dell'art. 27, comma 6 quater, della L.R. 56/77 e s.m.i. e a quello dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 "T.U. delle leggi sanitarie" e s.m.i., nel rispetto degli indici di zona e delle N.T.A. di Piano.

Articolo 31 - Zona a vincolo cimiteriale.

(Variato)

1 Il vincolo cimiteriale, come stabilito dall'art. 28 della legge n. 166/2002 e dall'articolo 27, della L.R. n.56/77 come modificato dalla L.R. n.3/2013, è di 200 metri e in questo perimetro vige il vincolo di inedificabilità.

2 All'interno della fascia di vincolo cimiteriale le Aree ivi ricomprese sono assoggettate al dettato dell'art. 27 comma 6 quater della L.R. 56/77 e s.m.i. e a quello dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 "T.U. delle leggi sanitarie" e s.m.i., nel rispetto degli indici di zona e delle N.T.A. di Piano.

Moretta, Settembre 2014.

Dott. arch. Giorgio Rossi e Dott. arch. Chiara Avagnina



UFFICIO TECNICO

Moretta, li 11.03.2014

Sportello Unico per l'Edilizia

VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 19° VARIANTE PARZIALE AL PRGC ai sensi della L.R. N.40/1998 e s.m.i, del D. LGS n. 152/2006 e s.m.i e della L.R. N.56/1977 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla redazione di una variante parziale ex art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i al vigente PRGC;
- oggetto della variante sono:
 - prendere atto e adeguare il PRGC al "nuovo" Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera CC n.50 del 27.12.2012, con cui si è previsto l'ampliamento dell'area cimiteriale definita nel precedente Piano e della conseguente riduzione della profondità della relativa "fascia cimiteriale";
 - modificare le prescrizioni di intervento su due edifici di limitato interesse, portando gli interventi ammissibili da "ristrutturazione di tipo A" a "ristrutturazione di tipo B" onde permettere un loro adeguato recupero strutturale ed inserimento nel tessuto urbano circostante.
 - modificare la prescrizione contenuta nell'art. 45 - Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio - delle N.T.A. di P.R.G.C., comma 2°, terzo periodo e comma 3° secondo periodo, eliminando l'obbligo di "trascrizione in conservatoria" dell'atto liberatorio di esclusione di ogni responsabilità della pubblica Amministrazione in ordine a persone o cose relativo ad interventi edilizi effettuati nelle aree di dissesto, prendendo atto che gli Uffici dell'Agenzia del Territorio - Conservatoria dei Registri non prevedono questo tipo di "trascrizione".

CONSIDERATO CHE:

- la Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto ricordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo:

L'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano."

L'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.

L'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 07.06.2012 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nel Responsabile Area Edilizia Privata, o suo delegato il Responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2014 l'Amministrazione comunale ha adottato il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" della 19° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., predisposto dall'Arch. Giorgio Rossi e dall'Arch. Chiara Avagnina incaricati della redazione della 19° Variante parziale al P.R.G.C.;
- l'avviso di avvenuto deposito degli atti e di avvio del procedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito web del Comune di Moretta dal 04 febbraio 2014 al 06 marzo 2014;

- con ns. nota n.742 del 04 febbraio 2014, di avvio del procedimento di verifica preventiva, sono stati invitati ad una prima conferenza dei Servizi ex art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, da tenersi in Moretta il giorno 11 marzo 2014 alle ore 10,00, i seguenti enti con competenza ambientale:
 - PROVINCIA DI CUNEO
 - ARPA PIEMONTE
 - ASL CNI

DATO ATTO CHE:

- a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri allegati al presente provvedimento
 - PROVINCIA DI CUNEO - Settore Gestione del Territorio di Cuneo
 - ARPA PIEMONTE - Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo
 - ASL CNI - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo
- in data odierna alle ore 10,00. si è tenuta la prima riunione dell'Organo Tecnico Comunale al fine di verificare l'assoggettabilità della Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla L.R. 56/77;
- all'incontro convocato secondo i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della Legge 241 del 1990 partecipano i sottoelencati soggetti:

Geom. Franco Fusero Responsabile Area Edilizia Privata del Comune di Moretta , (Presidente)
 Geom. Roberto Mina Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Moretta

TUTTO CIÒ PREMESSO:

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO

in apertura della conferenza, da lettura dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale e preso atto che, dall'esame sia singolo che complessivo dei pareri acquisiti presso gli Enti competenti in materia ambientale, emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante n. 19 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione dello strumento urbanistico alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della L.R. N.56/1977.

DISPONE

- 1) L'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 19 , invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della variante Urbanistica, dei contributi del settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CNI, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo.
- 2) Che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998e s.m.i e dell'art. 3 bis della L.R. n.56/1977e s.m.i.
- 3) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento e' ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.


Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Geom. Roberto Mina Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Moretta




**IL RESPONSABILE DELL'ORGANO
 TECNICO COMUNALE**
 Geom. Fusero Franco





Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.:

protocollo@provincia.cuneo.legal

mail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO**
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445330 - Fax 0171.445650
VM/

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3_

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____



-Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
MORETTA (CN)

OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Variante parziale 19 al PRGC di Moretta.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 06.02.2014 con prot. di ric. n.12146 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Preso visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito, tenuto conto che non ha competenze specifiche in materia ambientale e che gli interventi previsti non riguardano aspetti connessi alla Viabilità provinciale.

Eventuali, ulteriori, osservazioni potranno essere formulate nel prosieguo dell'iter urbanistico della variante.

Ufficio Protezione Civile:

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Verificati gli oggetti di Variante in rapporto al Piano Territoriale Provinciale si ritiene di non aver nulla da far rilevare.

In riferimento al cambio delle modalità di intervento, da ristrutturazione di tipo A a ristrutturazione di tipo B, su due fabbricati in ambito di centro storico R1, si ricorda che, ai sensi dell'art.17, comma 5 lettera h) della 56/77, sono definite varianti parziali quelle che *"non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti"*.

Settore Tutela Territorio:

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nel contempo, si invita l'Amministrazione Comunale, in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica comunale, di valutare idonee soluzioni per risolvere l'accostamento critico tra la fascia cuscinetto dell'area cimiteriale - in classe II - e la classe IV adiacente, in linea con le disposizioni contenute nelle Linee Guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 e con quanto disciplinato dalla L.R. n. 52/2000.

Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare l'Ufficio sono state eseguite le verifiche congruenti dalle quali è emerso che l'intervento in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato dal seguente quadro concessorio:

Acque superficiali

• Uso IDROELETTRICO

Nel Comune in oggetto non sono presenti impianti idroelettrici in esercizio o in corso di istruttoria.

Pertanto non si formulano osservazioni in merito all'oggetto.

Le norme di piano non potranno, in ogni caso, essere in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i., dal D.M. 10.09.2010 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 219 del 18.09.2010) e con la **Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte**, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

• Uso IRRIGUO ed altri usi

L'intervento oggetto di variante riguarda l'ampliamento dell'area cimiteriale, la modifica alle prescrizioni di intervento relative a due edifici ed alle prescrizioni dell'art. 45 del PRGC. Si tratta pertanto di interventi che non hanno ricadute sull'uso della risorsa idrica.

Si segnala inoltre che, in fase di rinnovo delle concessioni irrigue, l'Ufficio Acque valuterà l'estensione effettiva dei comprensori irrigui, alla luce delle destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale, esaminando gli aumenti delle aree riservate all'edilizia ed agli insediamenti produttivi o comunque da ritenersi escluse dalle pratiche agricole.


Acque sotterranee

Nella cartografia riportata, nel presente parere, sono evidenziate le captazioni da acque sotterranee: sorgenti, pozzi (ad uso diverso dal domestico), trincee drenanti e fontanili.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R.G. 11.12.2006 n. 15/R "Regolamento regionale recante: *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"* per le captazioni ad uso potabile, è necessaria la definizione delle aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, dei prelievi da acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto. Per queste opere potranno essere attuati vincoli e limitazioni d'uso del suolo, finalizzati alla tutela, che dovranno essere recepiti dalla pianificazione urbanistica comunale. Si evidenzia che il soggetto che definisce la perimetrazione delle aree di salvaguardia è la Regione Piemonte – Settore Disciplina dei Servizi Idrici, mentre il programma di adeguamento delle aree di salvaguardia è redatto dalle Autorità d'Ambito.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, è vietata la costruzione di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde, così come identificate dalla D.D. 267 del 4/8/2011 (B.U.R.P. n. 32 del 11/8/2011) e la D.D. n. 900 del 3/12/2012 (B.U.R.P. n. 3 del 17/1/2013).

Si allega un estratto grafico della banca dati della Regione Piemonte concernente l'ambito territoriale interessato alla variante dello strumento urbanistico.



Legenda

- POZZO uso potabile
- SORGENTE uso potabile
- ▲ PRESA uso potabile
- Canali altri usi
- Canali AD USO GENERICO
- Canali AD USO IRRIGUO
- Canali AD USO MISTO IRRIGUO
- Canali ad uso SIBI
- Pozzo non definito
- Pozzo per captazione
- Pozzo solo monitorato
- Sorgente non definita
- Sorgente PER CAPTAZIONE
- Sorgente SOLO MONITORATA
- ▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI non definita
- ▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI da corpo idrico naturale
- ▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI da corpo idrico artificiale
- FONTANILE
- TRINCEA DRENANTE
- RESTITUZIONE AL RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE
- RESTITUZIONE AL RETICOLO IRRIGUO
- USO ENERGETICO

Ciò premesso, l'Ufficio Acque, come esito istruttorio, ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ma si segnala la necessità di **preservare le attività di uso della risorsa idrica in essere.**

Occorre tuttavia verificare da parte degli Enti Competenti, l'eventuale influenza e la compatibilità degli interventi in variante con il Parco Naturale e le Aree Protette interessanti il territorio comunale (opzionale).

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni il Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste, l'Ufficio Energia, l'Ufficio Cave/Vincolo Idrogeologico del Settore Gestione Risorse del Territorio.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati – con specifico riguardo alle osservazioni formulate dal Settore Tutela del Territorio - si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino

Referenti della pratica: Dott.ssa Monica VILLOTTA (tel. 0171/445987)
Arch. Enrico COLLINO (tel. 0171/445211)

Ufficio Tecnico - Comune Moretta

Da: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Inviato: martedì 4 marzo 2014 07:50
A: comune.moretta@businesspec.it
Oggetto: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931.VARIANTE PARZIALE 19 AL PRGC DI MORETTA.FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE AMBIENTALE. [iride]423327[/iride]
Allegati: _IrideWeb_24711878_doc_00761961-2.doc.pdf.p7m; Segnatura.xml; datiiride.xml

Protocollo n. 21106 del 03/03/2014 Oggetto: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931.VARIANTE PARZIALE 19 AL PRGC DI MORETTA.FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE AMBIENTALE. ##### Per una corretta lettura dei files firmati digitalmente in formato .p7m, quali quelli trasmessi, non è sufficiente il programma ADOBE READER, ma, è necessario installare il software DIKE, scaricabile gratuitamente on line al seguente indirizzo: https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php, cliccare sulla voce Download DiKe 5.4.0 (Il programma Dike consente di aprire agevolmente il documento e di verificare la validità della firma digitale su di esso apposta). Installato il software occorre riavviare il computer.
#####



Inviato Via PEC
ufficiotecnico.moretta@businesspec.it

Prot. n. 19228

Cuneo, 07 MAR. 2014

Spett.le Comune di Moretta

Riferimento prot. Comune di Moretta n.742 del 04/02/2014; Prot. Arpa n 10421 del 07/02/2014

OGGETTO: Variante Parziale 19 del Comune di Moretta - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 4 del 2008.

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto. Con la presente si comunica che l'ente in intestazione non parteciperà con proprio delegato alla conferenza di pianificazione indetta per il giorno 11/03/2014.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del
Dipartimento Provinciale di Cuneo
Dott. Silvio Cagliero

MB/AG/ag

Il Funzionario Istruttore:
Dott. ssa Anna Maria Gaggino
tel. 0171329271 – email: g.gaggino@arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento provinciale della Provincia di Cuneo"
 Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

OGGETTO:

Comune di Moretta – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento prot. Comune di Moretta n.742 del 04/02/2014; Prot. Arpa n 10421 del 07/02/2014

Variante Parziale 19

FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA
 AMBIENTALE

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Redazione | Funzione: collaboratore tecnico Nome: Dott. ssa A. M. Gaggino | Firma:  |
| Verifica | Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Maurizio Batteggazzore | Firma:  |
| Approvazione Data: 06/03/14 | Funzione: Responsabile S.C. 10 Nome: Dott. Silvio Cagliero | Firma:  |

Premessa

Oggetto della presente nota è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Moretta (CN) relativa alla Variante Parziale 19, ai fini della verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune Moretta, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

Valutazione delle caratteristiche del piano

La Variante Parziale 19 intende apportare alcune puntuali modifiche normative e cartografiche al PRGC vigente, in particolare:

- 1) Prendere atto e adeguare il PRGC al nuovo "Piano regolatore Cimiteriale", che prevede l'individuazione di due nuove aree (una per la costruzione di tombe private, loculi collettivi e aree per l'inumazione, l'altra per sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo);
- 2) Modifica della prescrizioni di intervento su due edifici di limitato interesse, portando gli interventi da "ristrutturazione di tipo A a B";
- 3) Modifica della prescrizione nell'art. 45, eliminando l'obbligo di "Trascrizione in conservatoria" dell'atto liberatorio di esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione comunale in ordine a persone o cose relativo ad interventi edilizi effettuati nelle aree dissesto, prendendo atto che gli uffici del registro non prevedono tale tipo di trascrizione.

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all.1 D.Lgs. 4/08)

Il Comune di Moretta è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. nr. 12-4648 del 01/10/2012. Il nuovo Piano Cimiteriale prevede l'ampliamento dello stesso in due aree, ricadenti in II classe di consumo del suolo, situazione che caratterizza tutto il contesto comunale.




Fig 1 Classe di capacità di uso dei suoli (fonte Regione Piemonte, IPLA – 1:50.000)

Si ricorda che la sottrazione di suolo ad uso agricolo (classe I, II e III), si scontra con un fondamento della sostenibilità ambientale che implica limiti all'utilizzo delle risorse rinnovabili e divieti per quelle non rinnovabili

Il PTR recentemente approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte, art. 26, c.1, riporta che i territori agricoli in classe I e II sono riconosciuti come vocati allo sviluppo dell'agricoltura; l'art.26 c. 4 (direttiva), riporta che nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad essa connesse.

Si suggerisce quindi di Individuare aree in cui effettuare compensazione ecologica delle superfici di nuovo suolo agricolo consumato, anche in modalità cumulativa o prerequativa con altri interventi, ai sensi dell'art. 31 del PTR approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR 122-29783 del 21/07/2011.

Per quanto riguarda il Piano Cimiteriale si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate alla LR 56/77, sono mutate le previsioni in merito alla profondità della fascia di rispetto cimiteriale; l'art. 27 recita: "E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di **200 metri** dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater."

Per quanto riguarda le destinazioni ammesse nelle fasce di rispetto dei cimiteri, il medesimo articolo della LR 56777 prevede : "è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale ... omissis...". Si ritiene necessario che tali norme vadano inserite nelle NTA del PRGC congiuntamente con le norme riguardanti le limitazioni a tutela delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e delle opere di presa degli acquedotti.

Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere sanitario, idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, si ritiene che la variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/2008.

Dovranno però essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le raccomandazioni di seguito riportate:

- Si richiede di recepire le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", quali strumenti di indirizzo per la pianificazione e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio.
- Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. Si ricorda che, in questa materia, la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:
 - alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
 - all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
 - tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle zone in Variante dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla DCR 98-1247 dell'11/01/2007.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione o recupero di edifici esistenti dovranno pertanto attenersi, nella loro progettazione e costruzione, alle suddette prescrizioni, prediligendo comunque costruzioni in elevata classe energetica (A, B)

- Limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.
- si chiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni fertili agricoli e dell'attuale livello di biodiversità e connettività ecologica legata alla presenza di canali irrigui;
- Prevedere di individuare ed inserire tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Via del Follone, 4 – 12037 Saluzzo (Cn)
☎ +39 0175 215613 - ☎ +39 0171 1865276
✉ sisp@aslc1.it

Direttore: Dr. Domenico MONTÙ

Prot. n. _____

Saluzzo, _____

Ill.mo Signor
SINDACO
del Comune di MORETTA
Piazza Umberto I n. 1
12033 – MORETTA (CN)

alla c.a. Responsabile dell'organo Tecnico Comunale
geom. Franco FUSERO

Oggetto: Adozione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica alla Variante parziale n. 19 del PRGC del Comune di Moretta (CN).
Esame pratica per Conferenza dei Servizi del 11 marzo 2014

Con riferimento alla pratica di codesto Comune con nota prot. n. 742 del 4.02.2014 e registrata a prot. ASLCN1 al n. 13217/A del 07.02.2014, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si comunica che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare quanto segue in merito alle previsioni della variante n.19 che riguardano il cimitero e la circostante area di rispetto cimiteriale:

- a) con la nota prot. n. 12536 del 06.02.2013 questo Servizio esprimeva parere favorevole per l'approvazione del Piano regolatore cimiteriale di cui alla D.C.C. n. 50 del 27.12.2012 di codesto Comune con la prescrizione che venissero approvati con le procedure previste dalla Circolare Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica prot. n. 9735/27.002 del 06.06.2001 il progetto di ampliamento del cimitero e la modifica della fascia di rispetto cimiteriale. A tutt'oggi non risulta a questi Uffici siano state presentate le due pratiche appena ricordate;
- b) si ricorda, inoltre, che a seguito della emanazione della Legge Regionale 25.03.2013 n. 3 sono mutate le previsioni della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 in merito alla profondità della fascia di rispetto cimiteriale. Infatti l'art. 44 della L.R. 3/13 recita: "E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater."
- c) in considerazione di quanto sopra si ritiene che la profondità della fascia di rispetto in questione vada portata ad una distanza di 200 metri dal perimetro del cimitero, fatto salve le parti della stessa che erano state oggetto a suo tempo della procedura di riduzione sulla base delle motivazioni previste dalla legge e con il parere favorevole dell'organo sanitario;

- d) per quanto riguarda le destinazioni ammesse nelle fasce di rispetto dei cimiteri, l'art. 44 della L.R. 3/13 prevede che "è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale ... ". Si ritiene opportuno che le previsioni di questo comma vadano inserite integralmente negli articoli delle NTA del PRGC che normano le fasce di rispetto cimiteriale.

Si rimandano ai competenti Uffici le valutazioni dal punto di vista idrogeologico.

Con i migliori saluti.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

II DIRETTORE

Dr. Domenico MONTÙ
f.to digitalmente

AB

Ufficio Tecnico - Comune Moretta

Da: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it
Inviato: martedì 11 marzo 2014 09:32
A: comune.moretta@businesspec.it
Oggetto: ADOZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIANTE PARZIALE N. 19 PRGC ESAME PRATICA CONFERENZA SERVIZI PARERE#2491035#
Allegati: verifica assoggettabilità variante parziale 19 Moretta marzo 2014.pdf.p7m; segnatatura.xml

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ASLCN1

Numero di protocollo: 24794

Data protocollazione: 11/03/2014

Segnatatura: ASLCN1|11/03/2014|0024794|P

Data 10/04/2014
Protocollo 9652/11.80/DB0800

| | |
|-------------------|--------------|
| COMUNE DI MORETTA | |
| Protocollo N. | 2191 |
| Arrivo N. | 14 APR. 2014 |
| Risposta N. | |
| Cat. | Classe |

Spett.le
Ufficio Tecnico
P.zza Umberto I n. 1
12033 MORETTA (CN)

OGGETTO: Comune di MORETTA (CN).
Fascia cimiteriale. Richiesta di parere.

Il Comune di Moretta chiede a questa Direzione l'espressione di un parere in merito alla problematica relativa al vincolo cimiteriale ed in particolare se nella Variante Parziale che l'Amministrazione intende adottare sia "possibile mantenere la fascia cimiteriale (ridotta) così come individuata nel dicembre 2001 oppure (ipotesi 1) come indicato nel parere dell'ASL prevedere l'adeguamento ai 200 metri esclusivamente per le parti della fascia che a suo tempo (nel 2001) non furono oggetto di autorizzazione alla riduzione oppure (ipotesi 2) se si debba procedere all'adeguamento della fascia portandola a metri 200 da tutto il perimetro del cimitero esistente secondo quanto recita il nuovo art. 27 della L.R. 56/77, oppure (ipotesi 3) se si debba procedere all'adeguamento della fascia portandola a mt 200 tenendo conto anche del futuro ampliamento del cimitero."

In primo luogo per inquadrare la tematica nel contesto complessivo di riferimento occorre analizzare la normativa vigente esistente in materia.

La materia è ancora disciplinata dall'articolo 338 del R.D. 1265/1934 "T.U. delle leggi sanitarie", oggetto di revisioni nel corso del tempo, l'ultima delle quali è stata introdotta con l'articolo 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)".

L'articolo 338 novellato, confermando l'impostazione della norma originaria, prevede al comma 1 che: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge".

Lo stesso articolo 338 dispone, al comma 4, che entro duecento metri dal centro abitato non è consentito costruire nuovi cimiteri o ampliare quelli già esistenti salvo che non sia possibile provvedere altrimenti ovvero che l'impianto cimiteriale sia fisicamente separato dal centro urbano da ostacoli naturali (fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti) o da manufatti (strade pubbliche almeno di livello comunale, ponti, ferrovie), fatto salvo comunque il rispetto del limite assoluto di m. 50.

A sua volta, il comma 5, prevede che: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

In sostanza, i commi 4 e 5 dell'articolo 338 prevedono una zona di rispetto permeabile dal confine interno per ampliare il cimitero e da quello esterno per realizzare un'opera pubblica o attuare un intervento urbanistico. Dalla lettura della norma, però, emerge con chiarezza che in entrambi i casi la riduzione della zona di rispetto è ammessa esclusivamente per il soddisfacimento di un interesse pubblico.

Altresì, l'articolo 27 (Fasce e zone di rispetto) della legge regionale del 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" stabilisce che: "5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis).

6. E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.

6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purchè non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purchè non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale, all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.

6 quinquies. La procedura di cui al comma 6bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente."

La zona di rispetto cimiteriale, secondo la dottrina precedente all'emanazione dell'articolo 28 della legge 166/2002, corrispondeva ad una zona cuscinetto tra il cimitero ed il centro abitato, con le funzioni di:

- consentire garanzie igienico-sanitarie, che inizialmente erano per lo più connesse con le problematiche di potenziale inquinamento delle falde acquifere determinato dai campi di inumazione (si rammenta che in epoche passate il consumo di acque poteva derivare anche da pozzi artesiani), poi ampliata per altre fattispecie, quali la garanzia per installazione o collocazione di impianto di cremazione;

- permettere il necessario isolamento dell'abitato per garantire la tutela dei frequentatori del cimitero dai rumori e dalle attività quotidiane (si pensi ad esempio alla collocazione di un ipermercato nei pressi di un cimitero o di una discoteca o ancora di un'officina);
- attenuare l'impatto sulla popolazione data dalla visione di elementi funerei, come le tombe o i punti luce che insistono sulle stesse;
- lasciare quegli spazi minimali occorrenti per la futura espansione cimiteriale, atteso il fatto che mentre la città ha possibilità di ampliamento nella propria cintura esterna, invece il cimitero è confinato, in genere, all'interno della zona di rispetto, che costituisce la sua unica via di espansione naturale, salvo altri casi previsti nel Piano Generale (come zone a verde confinanti, altre localizzazioni) o la creazione di cimiteri ex novo.

Con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 338 del T.U. Leggi Sanitarie (articolo 28 della legge 166/2002), è **cambiata profondamente la natura stessa della zona di rispetto**, sono stati individuati nuovi soggetti titolati a modificarla, ma soprattutto è caduto l'argine prima dettato dalla norma sanitaria, lasciando al Consiglio comunale la responsabilità delle scelte in materia, in particolare per quanto concerne la riduzione delle fasce di rispetto, l'edificabilità nei dintorni del cimitero.

Con la nuova formulazione dell'articolo 338 del T.U. Leggi Sanitarie per la costruzione *ex novo* o l'ampliamento del cimitero vengono imposti limiti minimi di distanza dal centro abitato indipendenti dalla dimensione demografica del Comune, stabiliti in 50 metri, ma ordinariamente fissati in 200 metri.

La norma, inoltre, separa il trattamento edificatorio per nuove costruzioni in zona di rispetto da quello per costruzioni esistenti nella stessa zona di rispetto. Le nuove costruzioni sono vietate. Le costruzioni esistenti sono soggette a limiti specifici.

Quindi i vincoli di cui all'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie come oggi modificato, operano *ex se* per la misura del vincolo, ove non diversamente stabilito, in deroga, dal Consiglio comunale.

La zona di rispetto è ora ordinariamente di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, sia esso già esistente, sia esso in previsione di ampliamento o costruzione. La zona di rispetto è quindi definita come la porzione di territorio compresa fra tale perimetro e la linea che dista 200 metri da esso.

La norma introduce, quindi, il criterio che **tale perimetro sia rilevato dallo strumento urbanistico**, quale il piano regolatore generale (ma non dal piano regolatore cimiteriale che non ha la natura di strumento urbanistico ai sensi di legge).


Ciò detto, è evidente che le finalità perseguite dalla normativa in tema di vincolo cimiteriale sono di superiore rilievo pubblicistico stante, altresì, l'orientamento costante della giurisprudenza nel ritenere le fasce di rispetto cimiteriale un **vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge**, che si impone *ex se*, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi, per non essere essi idonei ad incidere sull'esistenza o sui limiti operativi del vincolo stesso.


Per altro, la natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione logica con la possibilità che nell'area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con l'esistenza del vincolo (Cass. Civ. sez. I, 16.07.1997, n. 6510), ma essa mira essenzialmente ad impedire l'ulteriore addensamento edilizio dell'area giudicato *ex lege* incompatibile con le prioritarie esigenze di tutela igienico-sanitaria e di tutela del culto sottese alla imposizione del vincolo.

Invece il piano regolatore cimiteriale, disciplinato dagli articoli 54 e ss. del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), è lo strumento mediante il quale i comuni programmano, nel caso di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura nonché le aree destinate al pubblico e le eventuali costruzioni accessorie. Tale documento ha, quindi, natura di progetto specifico concernente i soli spazi interni del cimitero ed è finalizzato a soddisfare esigenze del tutto diverse rispetto a quelle considerate nei processi decisionali relativi all'assetto del territorio.

Alla luce di quanto sopra considerato, per quanto concerne la fattispecie prospettata dal Comune di Moretta, si ritiene pertanto che nella predisposizione di una variante al P.R.G.C. il vincolo cimiteriale dei 200 metri, stabilito dall'articolo 28 della legge n. 166/2002 e dall'articolo 27 della legge regionale n. 3/2013, debba essere recepito in cartografia e nella relativa normativa, a prescindere dall'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale precedentemente stabilita dall'amministrazione comunale.

Distinti saluti.

referenti:
dott.ssa  Giovanna Palmieri

dott.ssa Paola Raiteri


Il Direttore
Ing.  Livio Dezzani

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 12-4648

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Moretta (CN). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Moretta - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.P.G.R. n. 5792 in data 3.7.1979, successivamente variato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n.29 in data 29.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 39 in data 28.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

constatato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 5.12.2011, rinviava, ai sensi del 13° comma, ovvero del 15° comma, dell'art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante Generale allo Strumento Urbanistico in argomento affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale all'urbanistica, con nota n.43607/DB0817PPU in data 14.12.2011, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Moretta, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Moretta, con deliberazione consiliare n.1 in data 8.2.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla precitata Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

preso atto che le valutazioni di carattere ambientale strategico conclusive, sviluppate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, sono contenute nel contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 5.9.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento;

considerato che con il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 5.9.2012 viene espresso parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e indicazioni;

dato atto di quanto illustrato nell'allegato documento "C" in data 6.9.2012, relativo alla Dichiarazione di Sintesi, anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

dato atto inoltre che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere della V.A.S. e delle definitive valutazioni espresse in data 12.9.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Moretta, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.39 in data 28.9.2010 e n.1 in data 8.2.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.9.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all'adeguamento, a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

vista la Certificazione in data 3.11.2010 sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento del Comune di Moretta, attestante l'iter di formazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 21.4.2011 prot. n.33589/DB14/20;

vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

vista la documentazione relativa alla Variante Generale al P.R.G.C. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 5 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 5.9.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento, relativo al parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante Generale al P.R.G.C., delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.9.2012.

ART. 2

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Moretta, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.39 in data 28.9.2010 e n.1 in data 8.2.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.9.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni, nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 3

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 2 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Moretta (CN) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 4

Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.152 in data 3.4.2006 e s.m.i., in qualità di Autorità competente per la V.A.S., l'allegato documento "C" in data 6.9.2012, relativo alla pertinente Dichiarazione di Sintesi.

ART. 5

La documentazione costituente la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Moretta (CN), debitamente vistata, si compone di:

– Deliberazione Consiliare n. 39 in data 28.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.A1 Relazione illustrativa
- Elab.B1 Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.C. vigente
- Elab.B2 Norme tecniche di attuazione confronto tra il P.R.G.C. vigente e la presente variante generale
- Elab.B3 Norme tecniche di attuazione P.R.G.C. in variante
- Tav. 1 Planimetria sintetica del piano con le fasce marginali dei comuni contermini in scala 1:25000
- Tav. 2 Azzonamento P.R.G.C. vigente in scala 1:5000
- Tav. 4 Azzonamento P.R.G.C. vigente in scala 1:2000
- Tav. 4bis Planimetria del centro storico P.R.G.C. vigente in scala 1:500
- Tav. 2 Azzonamento P.R.G.C. in variante in scala 1:5000
- Tav. 4 Azzonamento P.R.G.C. in variante in scala 1:2000
- Tav. 4bis Planimetria del centro storico in variante in scala 1:500
- Tav. E1 Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
- Tav. E1.1 Carta dell'assetto morfologico e fasce altimetriche in scala 1:20000
- Tav. E1.2 Carta degli eventi alluvionali 2008 in scala 1:10000
- Tav. E1.3 Carta dell'evento alluvionale 2 aprile 2009 in scala 1:10000
- Tav. E2 Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrografico minore e delle opere idrauliche censite in scala 1:10000

Tav. E3 Carta geoidrologica e schema litostratigrafico in scala 1:10000
Tav. E4 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10000
Tav. E5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
Elab.E6 Relazione Geologico-tecnica
Elab.E6.1 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico (Fiume Po)
Elab.E6.2 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore-bealera Tagliata
Elab.E6.3.1 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore-bealere del Molino e San Martino-relazione
Elab.E6.3.2 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore-bealere del Molino e San Martino-Tabelle e grafici dei modelli
Tav. E6.4 Carta delle fasce di pericolosità geomorfologia area concentrico in scala 1:5000
Elab.E6.5 Schede di rilevamento delle opere di difesa idraulica
Elab.E7 Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo insediamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza
Elab.E8 Dichiarazione di recepimento delle valutazioni regionali e di conformità del quadro dei dissesti
Elab.F1 Rapporto ambientale con sintesi non tecnica
Elab.F2 Compatibilità ambientale dichiarazione di sintesi
Elab.G1 Verifica di compatibilità acustica P.R.G.C. vigente
Elab.H1 Scheda quantitativa dei dati urbani
Tav. II Planimetria con individuazione dei vincoli espropriativi reiterati in scala 1:2500
Elab. Controdeduzioni alle osservazioni
Tav. Localizzazione osservazioni-elaborato 1 in scala 1:5000
Tav. Localizzazione osservazioni-elaborato 2 in scala 1:2000;

– Deliberazione Consiliare n.1 in data 8.2.2012, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab.A0 Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte
Elab.A1 Relazione illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
Elab.B3 Norme tecniche di attuazione P.R.G.C. in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
Tav. 1 Planimetria sintetica del piano con le fasce marginali dei comuni contermini modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:25000
Tav. 2 Azzonamento P.R.G.C. in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:5000
Tav. 4 Azzonamento P.R.G.C. in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:2000
Tav. 4bis Planimetria del centro storico in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:500
Elab.E7 Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo insediamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
Elab.F1 Rapporto ambientale con sintesi non tecnica modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
Elab.F2 Compatibilità ambientale relazione preliminare alla stesura della dichiarazione di sintesi modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
Elab.G1 Verifica di compatibilità acustica P.R.G.C. vigente modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 12-4548
in data 11/10/2012 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di
MORETTA (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

MODIFICHE NORMATIVE

Elaborato B3 Norme Tecniche di Attuazione:

Art. 16 bis – Gestione dei rifiuti urbani

Il comma 1 si intende sostituito integralmente con il seguente testo: "1 Come previsto dalla legislazione nazionale (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e dalla legislazione regionale (Lr. 24/02 e s.m.i.) è necessario raggiungere presso ogni comune determinate percentuali di raccolte differenziate di cui all'articolo 205 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152. Considerati gli indirizzi regionali in materia di rifiuti urbani (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e le disposizioni dell'Ente di governo in ambito rifiuti (Consorzio CSEA), tenuto conto dei piani e programmi di gestione dei suddetti rifiuti, il comune di Moretta ha individuato indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti urbani volti a soddisfare le previsioni di legge."

Ai termini del comma 3 si intende inserito un ulteriore punto come segue: "4 Nelle aree residenziali di nuovo impianto e nel caso di ristrutturazioni sostanziali di edifici esistenti, dovranno essere previste, nelle aree di pertinenza esterne ai fabbricati stessi, delle apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti."

Art. 15 ter – Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche

Il comma 1 si intende sostituito integralmente con il seguente testo: "1In coerenza con quanto previsto dall'art. 146, c. 1, lettera d) del D.lgs. 152/2006 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 42, c. 6, del Piano regionale di Tutela delle Acque, il Comune si prefigge di promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico nei settori industriale, terziario ed agricolo finalizzate all'uso razionale ed alla protezione delle risorse idriche."

Art. 24 – Zone produttive

Comma 4, lettera c) Zone produttive di nuovo impianto in punto 5: dopo le parole "...permesso di costruire convenzionato" si intendono aggiunte le parole "(nei casi In3, In7, In8, In9 e In10)", come già stabilito dalle Norme del PRGC vigente.

Art. 44 – Disciplina generale per la tutela idrogeologica del territorio.

Il titolo dell'articolo si intende integrato con "inserimento delle parole "e sismica" dopo la parola ".....idrogeologica":

al termine del testo dell'articolo si intende aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

"2 Essendo il Comune di Moretta classificato in zona sismica 3 con decorrenza 1.1.2012, si richiamano espressamente gli adempimenti e le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie prescritti dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e D.G.R. n. 11-13058 del 19.1.2010."


Il Funzionario Istruttore
arch. Daniela GIORDANO

Il Dirigente del Settore
arch. Franco VANDONE





*Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
divisioneB08@regione.piemonte.it*

*Settore Valutazione di Piani e Programmi
valpiprog@regione.piemonte.it*

ALLEGATO "B"

Prot. int. n. 861/DB0805 del 05/09/2012

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - ex art. 15c.2 D.Lgs 152/2006

DiR 2001/42/CE - D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo I - D.G.R. n. 12-8931/2008

Comune di Moretta (CN) - Variante generale al PRGC con adeguamento al PAI. Controdeduzioni

L.R. n. 56/1977 s.m.i. -Pratica n. B20178

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano a seguito del Parere motivato di compatibilità ambientale

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio dell'Organo Tecnico regionale sulla valutazione delle modifiche apportate al Piano in oggetto, adottate dal Comune di Moretta (D.C.C. n.1 del 08/02/2012), quale autorità proponente, in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del Parere motivato di compatibilità ambientale (D.D. n. 583 del 19/09/2011) formulato dalla Regione, in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite "Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98, formato dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha altresì assunto la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica, sono state espletate la Fase di Specificazione e la Fase di Valutazione: l'OTR VAS ha formulato i propri contributi rispettivamente con nota prot.n.13090/DB0800 del 12/04/2009 per la fase di Specificazione e con nota prot. 33089/DB08.05 del 19/09/2011 e D.D. n. 583 del 19/09/2011 per la fase di Valutazione.

Nella fase di Valutazione la Regione ha attivato l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, composto come sopra detto, indicando una riunione in data 14/06/2011 allargata al Settore Copianificazione urbanistica-Provincia di Cuneo e al Comune.

Ai fini dell'espressione del parere conclusivo nella fase di Valutazione è pervenuto all'OTR VAS il contributo della Provincia di Cuneo- Settore ambiente con nota prot.n.0054027 del 12/07/2011, agli atti del Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.



Il Parere motivato di VAS è stato espresso con Determinazione dirigenziale n.583 del 19/09/2011 con richiesta di revisioni/modifiche e prescrizioni.

La documentazione di Piano, rivista a seguito delle osservazioni regionali relative agli aspetti urbanistici e alla valutazione ambientale e adottata con D.C.C. n.1 in data 8/02/2012, è pervenuta alla Direzione Regionale Programmazione Strategica in data 20/02/2012 e resa procedibile in data 15/03/2012 dal Settore Attività di supporto al processo di delega.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS dei Piani comunali in data 23/05/2012, a cui ha preso parte il Settore di copianificazione urbanistica Provincia di Cuneo. Nell'ambito di tale riunione è stata valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano in relazione alle osservazioni formulate nel Parere motivato.

A seguito di tale riunione il Settore Valutazione Piani e Programmi con nota prot. n.19062/DB08.05 del 29/05/2012 ha richiesto un parere di merito per le loro specifiche competenze ai Settori Pianificazione Territoriale e Paesaggistica ed Attività di Gestione e valorizzazione del Paesaggio della Direzione Programmazione Strategica.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del funzionario designato con nota prot. n. 20073/DB10.02 del 14/11/2011 quale Rappresentante del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale per la VAS e Referente della Direzione Ambiente. Tale contributo è stato acquisito con prot.n. 22103/DB08.05 del 22 giugno 2012 agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

2. ASPETTI METODOLOGICI

Il Rapporto Ambientale, tratta con il dovuto livello di approfondimento la definizione del quadro territoriale di riferimento con la verifica dei problemi ambientali esistenti, l'esame delle possibili alternative, l'analisi della coerenza esterna ed interna, la descrizione delle previsioni di piano, la valutazione delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e le misure per la loro compensazione e mitigazione.

In particolare per quanto riguarda la coerenza esterna è già stato preso in considerazione il nuovo PTR, verificando quindi la corrispondenza con gli obiettivi della variante.

In ultimo si è ottemperato alla richiesta di stabilire la *Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi*.

3. ASPETTI AMBIENTALI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

In linea generale si osserva che il Piano controdedotto ha apportato modifiche coerenti con le considerazioni e i rilievi formulati nel Parere motivato formulato dall'OTR per la VAS.

-Per quanto attiene la richiesta di stralciare l'area Rc10, è stata tenuto conto della richiesta riducendone l'estensione di circa il 50% e mantenendo la porzione dove risulta presente da anni un edificio residenziale esistente da anni;

-Riguardo la richiesta di approfondimento normativo delle aree residenziali nel loro complesso, è stato integrato l'art.19 delle NTA con il comma 0, introducendo indicazioni relative all'impianto urbanistico e all'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi previsti con riferimento specifico alla sistemazione degli spazi verdi e alla salvaguardia dei corridoi ecologici. Viene altresì individuata la percentuale minima di superficie permeabile da garantire per ogni lotto nell'ordine del 40%. Inoltre si fa riferimento al comma 2 dell'art.22 per quanto riguarda i parametri di edificabilità consentiti;

-Riguardo la necessità di un progetto di inserimento paesaggistico per l'area di ricucitura Rc9 si è integrato il comma 5 dell'art.22 delle NTA con un richiamo specifico in tal senso; per quanto riguarda le disomogeneità compositive il comma 2 dello stesso articolo riporta gli indici di edificabilità previsti;

-La richiesta di ridimensionamento delle aree Re10 e Re11 è stata ottemperata con lo stralcio dell'area Re11, che rimane di salvaguardia a destinazione agricola, e con l'introduzione del comma 8 all'art.23 per puntualizzare la necessità del raccordo tra paesaggio edificato (mantenimento dell'area Re10) con il paesaggio agricolo limitrofo. Per quanto riguarda gli indici edificatori è stato aggiornato l'art.22 al comma 2 mentre per la superficie impermeabilizzata da consentire è indicata nel nuovo comma 0 dell'art.19.

-La richiesta di un ridimensionamento dell'area produttiva non viene condivisa dall'Amministrazione Comunale poiché *"una buona parte delle aree già perimetrata nel vecchio piano risultano di fatto non utilizzabili in quanto proprietà di privati e di Enti che non intendono, al momento, renderle disponibili"* inoltre le aree In11, In12, In13 sono studiate e progettate secondo un disegno urbanistico funzionale di ampio respiro, mentre invece l'alternativa di eliminare aree intere o ridimensionarle, farebbe venir meno il quadro urbanistico complessivo".

Si prende atto che *"per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di tutela ambientale con particolare riferimento alla permeabilità dei suoli e alle zone immitrate di salvaguardia ambientale (As), si è formulato il comma 0 nell'art.24 "zone produttive" - "Capo 3-L'industria".*

-Sono stati elaborati il Piano di Monitoraggio e la *Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi.*

-Per quanto riguarda la richiesta di prevedere misure di mitigazione e compensazioni ambientali, si valuta positivamente l'introduzione del nuovo articolo 16 quater - Misure di mitigazione e compensazione ambientale, che indica norme inerenti l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi.


- Per quanto riguarda la richiesta di implementare le NTA per quanto attiene la normativa riferita alla qualità progettuale di tutte le previsioni di nuovi interventi, sono stati introdotti il comma 0 dell'art.19, il comma 0 dell'art.24 e il comma 0 dell'art.24bis.

-Per quanto attiene le considerazioni relative alla riqualificazione dell'area ex Consorzio Agrario da destinarsi ad edificio residenziale, per tale intervento *"sono stati confermati i parametri già definiti per la progettazione del P.E.C. o del permesso di costruire convenzionato obbligatorio integrando la normativa per la realizzazione dei parcheggi, con l'inserimento, del comma 0 dell'art.19".*

-Per quanto riguarda la richiesta di effettuare un Bilancio delle emissioni in atmosfera delle attività presenti sul territorio comunale, è stato predisposto *"uno studio specifico da un tecnico competente in campo ambientale" volto a quantificare le emissioni in atmosfera delle attività attualmente presenti sul territorio comunale".*

Relativamente alla documentazione inerente il bilancio delle emissioni in atmosfera delle attività presenti nel territorio comunale, l'analisi effettuata dal proponente mette in evidenza una effettiva riduzione delle attività a livello comunale, in funzione della diminuzione dei punti di emissione, non specificando in maniera opportuna le caratteristiche dei suddetti punti (portata, altezza, concentrazione emessa autorizzata, ore di funzionamento); di conseguenza l'analisi risulta parziale e non rispondente a quanto richiesto in fase di valutazione della revisione del PRGC, in quanto non si ha la possibilità di comprendere a quale riduzione delle emissioni corrisponde tale riduzione di punti di emissione.

Una stima del carico emissivo su un territorio a scala comunale può essere realizzata partendo dall'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, strumento realizzato da Regione Piemonte che permette di stimare le emissioni annuali in atmosfera derivanti dalle attività umane e naturali svolte sul territorio piemontese. Attraverso le stime è possibile valutare la qualità dell'aria e individuare i settori in cui intervenire per la riduzione delle emissioni inquinanti. Ad oggi è disponibile l'inventario riferito all'anno 2007 per il comune di Moretta.



Di seguito si riporta il dettaglio delle emissioni in atmosfera per macrosettore per il comune di Moretta.

| MACROSETTORE | CH4 (t) | CO (t) | CO2 (kt) | N2O (t) | NH3 (t) | NM VOC (t) | NOx (t) | PM10 (t) | SO2 (t) |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 01 - Produzione energia e trasformazione combustibili | | | | | | | | | |
| 02 - Combustione non industriale | 1,32 | 24,46 | 6,25 | 0,09 | 0,0002 | 4,04 | 7,49 | 2,56 | 1,46 |
| 03 - Combustione nell'industria | 1,17 | 9,34 | 25,96 | 1,40 | 0,0000 | 1,17 | 28,03 | 0,14 | 0,03 |
| 04 - Processi produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Estrazione e distribuzione combustibili | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Uso di solventi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 21,82 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 07 - Trasporto su strada | 0,93 | 84,65 | 5,50 | 0,24 | 0,8163 | 14,35 | 28,18 | 5,95 | 1,14 |
| 08 - Altre sorgenti mobili e macchinari | 0,13 | 13,75 | 2,37 | 0,91 | 0,0065 | 4,94 | 29,93 | 4,50 | 0,42 |
| 09 - Trattamento e smaltimento rifiuti | 1,11 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Agricoltura | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 250,0293 | 0,59 | 1,12 | 1,46 | 0,00 |
| 11 - Altre sorgenti e assorbimenti | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Totali | 572,46 | 132,53 | 41,27 | 27,33 | 260,86 | 52,63 | 94,75 | 14,97 | 3,05 |

Dall'analisi per macrosettore emerge che "agricoltura è la principale fonte di pressione per quanto concerne i gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O) e riferiti ad allevamenti sia di bovini che di suini.

Per quanto concerne gli inquinanti critici per la qualità dell'aria (PM10, NOx), i contributi più importanti provengono dal macrosettore "trasporto su strada (07)" e macrosettore "altre sorgenti mobili e macchinari (08)": la somma dei due rappresenta circa il 70% del totale emesso sul comune di Moretta.

Per quanto riguarda i processi produttivi si rileva come siano determinanti i contributi di NOx derivanti dalla combustione industriale (caldaie per la produzione di energia termica) e di NMVOC, queste ultime emesse fondamentalmente da attività di verniciatura.

-Per quanto attiene la richiesta di inserire nelle NTA indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti urbani, visto il nuovo articolo.16 bis - Gestione dei rifiuti urbani se ne propone una nuova versione come di seguito indicato:

a) ARTICOLO 16 bis - Gestione dei rifiuti urbani

1. Come previsto dalla legislazione nazionale (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e dalla legislazione regionale (L.R. 24/02 e s.m.i.) è necessario "aggiungere presso ogni comune determinate percentuali di raccolte differenziate di cui all'articolo 205 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Considerati gli indirizzi regionali in materia rifiuti urbani (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e le disposizioni dell'Ente di governo in ambito rifiuti (Consorzio CSEA), tenuto conto dei





piani e programmi di gestione dei suddetti rifiuti, il Comune di Moretta ha individuato indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti urbani volti a soddisfare le previsioni di legge.

2. Per quanto richiesto dall'art. 4 della L.R. 24/10/2002 n. 24 e dalle D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426, con il presente articolo si formulano i criteri atti alla localizzazione e al posizionamento nel territorio Comunale dei punti di conferimento finalizzati alla raccolta dei rifiuti.

Considerate le caratteristiche geomorfologiche del terreno nel territorio comunale, tenuto conto delle disposizioni del Consorzio CSEA, la raccolta dei rifiuti dovrà avvenire per mezzo di contenitori posizionati a livello stradale, attraverso una modalità di raccolta domiciliare del rifiuto secondo quanto previsto nella succitata deliberazione regionale.

3. Questi contenitori dovranno essere raggruppati e dimensionati (in numero), relativamente alla classificazione del rifiuto (organico, indifferenziato, carta, plastica, vetro, meta.o, etc.) in relazione al numero di famiglie utenti insediate in un raggio definito dal Regolamento Comunale e al numero dei prelievi previsto.

Il Comune dispone inoltre di una specifica Area destinata ad "isola ecologica" individuata nell'elaborato D3 - tav. 4 con la sigla "I" e descritta all'art. 40 delle presenti N.T.A.

Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato dalla ditta incaricata e avverrà nei luoghi concordati, con le modalità e i mezzi periodicamente definiti negli appalti pubblici previsti.

4. Nelle aree residenziali di nuovo impianto e nei caso di ristrutturazioni sostanziali di edifici esistenti, dovranno essere previste, nelle aree di pertinenza esterne ai fabbricati stessi, delle apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

-Per quanto attiene la richiesta di inserire nelle NTA indirizzi specifici per il Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche, visto il nuovo articolo 13 ter - Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche se ne propone una nuova versione come di seguito indicato :

ARTICOLO 13 ter - Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 146, c. 1 lettera d) del D.lgs. 152/2006 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 42, c. 6, del Piano regionale di Tutela delle Acque, il comune si prefigge di promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo finalizzate all'uso razionale ed alla protezione delle risorse idriche.
2. Nei nuovi insediamenti previsti si dovranno applicare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi nazionali e regionali vigenti, al fine di ridurre e razionalizzare i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche. In particolare dovrà essere prevista l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare (o per singola utenza), in tutti i casi di realizzazione di unità immobiliari, qualunque sia la destinazione d'uso. Si dovranno dotare tutte le nuove costruzioni con sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne di idonea capacità delle acque meteoriche, affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza.
2. Come previsto dal comma 2 (del'art. 146 del D.lgs. 152/2006), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il Comune provvederà a dotarsi di reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili.
4. Ove già queste reti siano disponibili la realizzazione dei nuovi insediamenti è subordinata alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento alle reti stesse.



4. CONCLUSIONI

La valutazione della revisione del Piano in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs.152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale ha evidenziato che le modifiche operate rispondono complessivamente alle osservazioni formulate. Permangono tuttavia singoli aspetti che potrebbero essere affinati nella fase di approvazione del Piano.

Tenuto conto del contesto paesaggistico-ambientale e territoriale del Comune di Moretta, per garantire la massima compatibilità ambientale del Piano, si ritiene quindi opportuno suggerire che siano apportate le modifiche e integrazioni alle Norme indicate al precedente paragrafo 3.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico
regionale per la VAS
Arch. Margherita Bianco


visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Referente:
arch. Elisabetta Giachino



Allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data _____ relativa all'approvazione della Variante generale al P.R.G.C. con adeguamento al PAI del Comune di Moretta (CN)

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 che accompagna l'approvazione del Piano.

Ai sensi della predetta DGR, il presente documento contiene indicazioni circa:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate.

Il presente documento è predisposto sulla base dei dati forniti dal Comune di Moretta nella *Relazione Preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi* elaborato F2, che descrive come il processo di Valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

In relazione al processo di Valutazione ambientale strategica del piano, si evidenzia quanto segue.

"Il Comune di Moretta, per attivare la procedura di V.A.S., fase di "scoping", con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ha elaborato il "Documento Tecnico Preliminare" ai sensi della L.R. 40/1998, approvato con Delib. G.M. n. 154 del 12.12.2008, e lo ha trasmesso con nota prot. n. 8316 del 15.12.2008 alla Regione Piemonte - Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia; il Comune ha richiesto un incontro con le autorità competenti per sottoporre loro il "documento tecnico preliminare", contenente le previsioni di indirizzo individuate dall'Amministrazione Comunale.

L'OTR per la VAS ha indetto una riunione in data 20.01.2009 e successivamente ha inviato il proprio contributo con nota del 1 aprile 2009.

Il progetto preliminare della presente variante è stato adottato con Delib. C.C. n° 29 del 29 aprile 2010. La pubblicazione del progetto adottato è stata fatta dal giorno 18 maggio al 18 giugno. Con nota n. 3552 del 13/05/2010 si è provveduto alla consultazione degli enti competenti in materia ambientale (Prov. Di Cuneo - Settore ambiente, ARPA di Cuneo, Regione Piemonte - Settore gestione parchi).

Nei termini di legge sono pervenute n.43 osservazioni oltre al contributo espresso dalla Provincia di Cuneo con lettera prot. 0054027-12/07/2010-PROVON.

Espletato l'iter per la presentazione delle osservazioni e proposte, ex 5° comma dell'art. 15 L.R.56/77 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale, ha provveduto, con l'ausilio della Commissione Urbanistica e del tecnico incaricato, all'esame delle stesse per valutare l'effettivo pubblico interesse e l'ammissibilità onde fornire elementi utili al loro successivo accoglimento o respingimento da parte del Consiglio Comunale.

In particolare si è provveduto a considerare attentamente quanto indicato, nel parere relativo ai "contenuti ambientali" trasmesso dalla Provincia di Cuneo.

Alla luce delle osservazioni pervenute e considerate "accoglibili", si è proceduto a riesaminare, correggere e integrare le scelte del "progetto preliminare" per addivenire alla stesura del "progetto definitivo".

L'Amministrazione Comunale ha adottato il progetto definitivo della Variante Generale del P.R.G.C. con DCC n. 39 del 28.09.2010. In data 14.12.2010 la documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria.



Con nota prot. 21733 /DB 0805 in data 8.06.2011 è stata convocata una riunione dell'OTR VAS allargate al Comune e al Settore copianificazione urbanistica – Provincia di Cuneo che si è svolta in data 14.06.2011, finalizzata a valutare coraltmente la documentazione pervenuta e fornire delucidazioni e approfondimenti dei temi trattati.

Con Determinazione n. 583 del 19.09.2011 la Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte ha espresso il proprio "parere motivato" contenente precise indicazioni che dovranno essere recepite dall'Autorità procedente nelle successive fasi di definizione del Piano, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione." La Direzione su richiamata, in data 5.12.2011 ha trasmesso la "relazione di esame" rinviando la variante adottata con D.C.C. n. 39 del 28.9.2010, affinché siano apportate le modifiche e le integrazioni puntualmente illustrate nella stessa in cui è anche contenuto il "parere motivato" di cui alla Determinazione n. 583 del 19.09.2011".

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e urbanistica, il Comune ha adottato, con D.C.C. n.1 del 08/02/2012, la Variante generale al P.R.G.C. con adeguamento al PAI – controdedotta; trasmessa alla Direzione Regionale Programmazione Strategica, la pratica a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a far data del 15/03/2012.

Le modalità con cui le osservazioni ambientali sono state prese in considerazione nella revisione del Progetto definitivo di piano sono state esplicitate puntualmente sia dalla sopra citata *Relazione Preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi*, sia dai documenti *Relazione Illustrativa, Controdeduzioni alle osservazioni e Norme tecniche di Attuazione*.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS dei Piani comunali con il Comune e il Settore di copianificazione urbanistica Provincia di Cuneo, in data 23/05/2012; nell'ambito dell'incontro è stata valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano in relazione alle osservazioni formulate nel Parere motivato.

In sintesi la "Relazione dell'Organo Tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del parere motivato" espresso con Determinazione n. 583 del 19.09.2011, ha evidenziato la necessità di:

- approfondire alcuni aspetti meteorologici e ambientali, in particolare per quanto riguarda criticità rilevate relativamente a: aree protette, atmosfera, acque, aria, suolo, aree boscate, rifiuti, requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico.
- valutare criticità ambientali e paesaggistiche derivanti da alcune previsioni urbanistiche.

La revisione operata dal Comune ai sensi dell'art.15 comma 2 del D.Lgs. 152/06 ha tenuto conto delle osservazioni regionali in modo complessivamente adeguato, inserendo opportune misure correttive.

Al fine di garantire che gli aspetti ambientali e gli effetti del Piano sull'ambiente siano tenuti in considerazione, l'Organo Tecnico regionale ha formulato, attraverso la *Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS inerente la Variante generale al P.R.G.C. a seguito del Parere motivato di compatibilità ambientale (art. 15c.2 D.Lgs. 152/2006)*, prot. int. n. 85 /DB0805 del 05/09/2012 alcune ulteriori osservazioni e suggerimenti concernenti aspetti e temi ambientali.

I. Responsabile dell'OTR per la VAS
arch. Margherita Bianco

Il referente:
arch. Elisabetta Giachino

Torino, 08.09.2012





07.05.01

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 130

Seduta del 02/09/2014

| Qualifica | Componente | Presente |
|-------------|-------------------|----------|
| Commissario | ROSSETTO GIUSEPPE | S |
| Assessore | BLENGINI PIETRO | N |
| Assessore | COLOMBATTO LUCA | N |
| Assessore | COSTA LUIGI | N |
| Assessore | ISAIA STEFANO | S |
| Assessore | MANTINI ANNA | S |
| Assessore | MELLANO ROBERTO | S |
| Assessore | RUSSO ROBERTO | N |
| Assessore | VISCUSI LUCIA | S |
| | | |
| | | |

Con l'assistenza del Segretario Generale **GIANNACE DOMENICA MARIA**

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI MORETTA:
VARIANTE PARZIALE N. 19 AL PRGC - PARERE

Il Signor Commissario riferisce:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalla LR 3/2013, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia copia della delibera di adozione delle Varianti Parziali per sottoporle alla pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17 e alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati.

Il Comune di Moretta – dotato di PRG approvato e modificato con successive varianti – in conformità alla norma di legge sopra citata, ha provveduto a trasmettere copia dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 24 in data 16.07.2014 di adozione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 19 al PRGC e dei relativi elaborati, costituiti da:

- El. A1 - Relazione illustrativa in variante;
- El. D3 – Tavola 4 – Azzonamento – PRGC in variante
- El. D4 – Tavola 4bis – Planimetria del centro storico – PRGC in variante

La Variante in argomento propone le seguenti modifiche al PRG vigente:

1. Ampliamento dell'area cimiteriale per l'individuazione di due zone destinate alla realizzazione di tombe private, loculi collettivi e inumazioni e per persone professanti riti diversi, modifica dell'art. 31 delle Norme di attuazione e ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale a 200 m, in conformità al parere espresso dalla Direzione regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia;
2. Modifica del tipo di intervento - da ristrutturazione di tipo A a ristrutturazione di tipo B - per due fabbricati del centro storico;
3. Soppressione della prescrizione contenuta nell'art. 45 delle Norme di attuazione – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio – che imponeva la trascrizione in conservatoria dell'atto liberatorio da ogni responsabilità della Pubblica Amministrazione per interventi edilizi effettuati nelle aree di dissesto.

- Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dell'esito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, secondo la quale la variante è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica;
- che, in seguito alle istruttorie da parte dei Settori provinciali, sugli elaborati di variante è stato segnalato quanto segue:

Ufficio Pianificazione

Verificati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che gli oggetti di variante possano essere considerati compatibili, tuttavia si evidenzia quanto segue.

Modifica 1

In merito alla modifica normativa attinente la fascia di rispetto cimiteriale, si segnala, a titolo di collaborazione tra enti, che il testo dell'art. 31 riportato in relazione in colore nero ("testo variato") differisce da quello in magenta ("parti aggiunte") nel riferimento al "comma 6" dell'art. 27. In linea generale, per chiarezza di lettura e applicazione del Piano, si suggerisce di approvare fra gli elaborati di variante le n.t.a. modificate (o un loro stralcio) riportanti un'univoca versione delle modifiche introdotte.

Peraltro, stante il contenuto dell'art. 31 in questione e preso atto che le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità derivante direttamente dalla legge, che si impone indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici, con efficacia diretta, immediata e prevalente rispetto ad eventuali norme in contrasto del piano regolatore, parrebbe più chiaro un semplice richiamo alle previsioni della normativa sovraordinata.

Modifica 2

Non avendo trovato riscontro alla segnalazione a suo tempo espressa in fase di verifica di assoggettabilità della variante a valutazione ambientale strategica, in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante ed al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art.17 della LR 56/77 e smi, si ribadisce l'osservazione seguente.

Per quanto riguarda la modifica del tipo di intervento per due fabbricati del centro storico, da ristrutturazione di tipo A a ristrutturazione di tipo B, si evidenzia che tale variazione non risponde ai requisiti dell'art.17, comma 5 lettera h) della 56/77, come modificata dalla legge 3/2013, in quanto sono definite varianti parziali quelle che *"non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti"*.

Infatti la variazione proposta, presentata come mera modifica cartografica senza ulteriore documentazione esplicativa, comporta l'applicazione di norme di minor tutela per i fabbricati in questione. Ciò è evidente dal confronto delle vigenti norme per la ristrutturazione di tipo A e di tipo B previste all'art.17 delle N.t.a. del PRG.

La ristrutturazione di tipo A, infatti *"E' riferita ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali non configurino aumenti di volumi. Questo tipo di ristrutturazione è previsto quando si voglia assicurare, per ragioni ambientali o strutturali, il mantenimento dell'impianto originario dell'edificio o qualora si intendano escludere trasformazioni urbanistiche di rilievo o maggiori carichi urbanistici. Con la ristrutturazione edilizia di "tipo A" non è consentito modificare le quote degli orizzontamenti esistenti e il posizionamento delle scale."*

Mentre la ristrutturazione edilizia tipo B, è riferita a: *"interventi in cui sono ammesse anche variazioni di superficie utile e recupero di volumi. Questo tipo di ristrutturazione è previsto qualora non si ritenga necessario conservare l'impianto originario dell'edificio ovvero si intenda consentire l'incremento delle superfici utili ovvero il riutilizzo dei volumi esistenti destinati ad usi diversi"* e per essi è anche *"consentita la demolizione e ricostruzione degli stessi a condizione che non vengano modificate la conformazione planovolumetrica (pianta, alzati, gronda e colmo) e le distanze preesistenti"*. Inoltre prevede che *"Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B si dovrà sempre rispettare lo standard a parcheggio privato pari a 10 mq ogni 100 mc di volume residenziale esistente e di 1mq/mq di superficie utile commerciale individuata"*.

Si suggerisce pertanto di rivedere tali previsioni, eventualmente tenendo conto delle vigenti disposizioni normative che consentono comunque l'applicazione di piani di recupero.

- Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati all'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e smi.

- Considerato che:

- il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale n. 52 in data 5.09.2005, è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 241-8817 in data 24.2.2009;
- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano di cui sopra e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra segnalato dai settori provinciali costituisce osservazione e richiamo di attenzione a disposizioni vigenti;
- il termine per il pronunciamento di compatibilità scade il 13.09.2014, essendo l'istanza pervenuta completa, in data 30.07.2014, prot. n. 76403.

- Visti:

- Il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- il Documento di indirizzi relativo all'applicazione della LR 41/97, approvato con DGP n. 703 del 31.8.1999 e relativo aggiornamento e le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione della Provincia di Cuneo relative all'applicazione dell'Art.17 della L.R. 56/77 come modificato dalle LLRR 3 del 25/03/2013 e 17 del 12/08/2013;
- il parere tecnico favorevole all'adozione del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Considerato che l'adozione del predetto atto è conforme alle norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000

- Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

- Dato atto che:

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art.7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62 ed ex art.5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014;
- ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;
- il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario Generale.

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., come modificato dalle LLRR 21.03.2013 n.3 e 12.08.2013 n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 19" al PRGC del Comune di Moretta in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- **di prendere atto** che la deliberazione comunale contiene l'elencazione delle condizioni di classificazione come parziale della variante di cui ai punti a), b), c), d), e) f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e la verifica dei parametri di cui al comma 6 dell'art.17 della L.R. 56/77;
- **di rilevare**, in riferimento alla modifica 2 indicata in premessa, che la variazione del tipo di intervento così come riportata negli elaborati di variante, non rispetta la condizione prevista all'art.17 comma 5, lettera h) e, pertanto, non presenta i requisiti di variante parziale. Si invita il Comune a stralciare o rivedere tale modifica, eventualmente valutando l'opportunità di seguire le indicazioni suggerite;

- **di invitare** il Comune a tenere conto delle ulteriori considerazioni e segnalazioni a titolo di collaborazione fra Enti riportate in premessa;
- **di trasmettere** al Comune di Moretta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.